

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

557° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	7
4 ^a - Difesa	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	19
7 ^a - Istruzione	»	27
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	39

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	43
Mafia	»	50

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

177^a Seduta*Presidenza del Presidente
Covi*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia
Sorice e per il tesoro Sacconi.*

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Scevarolli ed altri: Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (89)

Mancia ed altri: Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (368)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CASOLI interviene per chiarire il suo pensiero in ordine al principio che dovrebbe ispirare i provvedimenti in titolo: si dichiara favorevole all'attribuzione a magistrati di cassazione degli incarichi di presidente e procuratore della Repubblica solo con riferimento ai tribunali ubicati in città sedi di corti d'appello. Tale criterio è rispettato dal disegno di legge sottoscritto dai senatori Mancia e lui medesimo, relativo alla sede giudiziaria di Ancona, mentre è ampiamente derogato dal più generale disegno di legge n. 89, alla cui approvazione si dichiara dunque contrario, salvo che il testo venga opportunamente emendato, in modo da eliminare qualsiasi elemento di arbitrarietà nella individuazione degli uffici giudiziari interessati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI LEMBO aderisce pienamente all'impostazione del relatore Casoli; rileva inoltre come nella tabella allegata al disegno di legge n. 89 incomprensibilmente non sia stata inclusa nè la sede di Campobasso nè quella di Trento, ed invece si sia inserito il tribunale di Bolzano.

Perplesso sulle osservazioni del relatore si dichiara il senatore PINTO, secondo il quale meritano attenzione anche quei tribunali aventi una particolare rilevanza, pur se ubicati in città non comprese fra le sedi di corti d'appello.

Il senatore BATTELLO si dichiara perplesso sull'elenco di cui al disegno di legge n. 89 giacchè caratterizzato da elementi di eccentricità ed asimmetria. Chiede pertanto di approfondire la questione, anche acquisendo il parere del Governo.

Il senatore GALLO invita a riflettere con cura sulla modifica in senso restrittivo prospettata dal relatore e si dice favorevole all'acquisizione del parere del Ministero.

Il presidente COVI rinvia il seguito della discussione facendo presente che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio, la quale ha richiesto al Tesoro la relazione tecnica di quantificazione della eventuale spesa.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 10.15, è ripresa alle ore 10.35.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Piro ed altri; Deputati Staiti Di Cuddia Delle Chiuse ed altri; Deputati Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore GALLO, nel replicare al senatore Battello, condivide in primo luogo l'avviso da questi espresso in ordine all'opportunità di inquadrare meglio alcuni aspetti del provvedimento in discussione, fermo restando l'orientamento favorevole alla sua sollecita approvazione. Concorde altresì circa la necessità di adottare un insieme armonico di provvedimenti per il riordino complessivo della materia dell'intermediazione finanziaria. In proposito ricorda che è in corso di elaborazione, nelle competenti sedi governative, un disegno di legge-delega che dovrebbe essere presentato al Parlamento nei primi mesi dell'anno venturo.

Anticipa quindi il proprio consenso all'eventuale proposta di stralciare la materia relativa all'organizzazione della CONSOB, già prospettata dal rappresentante del Governo presso la 6^a Commissione in sede consultiva; qualora tuttavia non si accedesse a tale ipotesi sarebbe senz'altro necessario rivedere – eventualmente in un ulteriore provvedimento legislativo – le norme in questione in modo da giungere ad una vera e propria riforma della Commissione per le società e la borsa.

Per quanto attiene agli aspetti più strettamente penalistici, ritiene di dover fare rinvio a quanto già detto in sede di relazione, specie in ordine all'esigenza di assicurare il rispetto del principio di tassatività delle fattispecie penali, oltrechè con riferimento al problema del rapporto e del coordinamento fra il reato previsto dall'articolo 4 del disegno di legge e l'ipotesi già disciplinata nell'articolo 501 del codice penale (agiotaggio).

In conclusione formula l'auspicio che si proceda alla costituzione di un comitato ristretto il quale possa operare il necessario approfondimento in tempi piuttosto rapidi, al fine di redigere un testo suscettibile di condurre ad un mercato mobiliare più trasparente e corretto.

Prende successivamente la parola il sottosegretario per la giustizia SORICE il quale, nel condividere integralmente l'eccellente relazione del senatore Gallo, muove al testo in discussione alcuni rilievi di carattere tecnico su cui dovrà intrattenersi il costituendo comitato ristretto.

In particolare si tratta, al comma 5 dell'articolo 2, di individuare una formulazione che scongiuri le difficoltà interpretative dovute al riferimento, per la determinazione della pena, al generico concetto di profitto: non è chiaro infatti se tale profitto debba riferirsi all'operazione nel suo complesso ovvero si tratti di quello conseguito da ciascun operatore, così come non è chiaro se ci si riferisca solo a quello imputabile alla specifica utilizzazione dell'informazione riservata, ovvero alla risultante delle varie attività di cui può constare una complessa operazione finanziaria.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 6, occorrerà meglio specificare quali soggetti si intendano obbligati, ai sensi del comma 1, ad ottemperare alla richiesta di informazioni da parte della CONSOB; in luogo della formula riassuntiva prescelta dal testo attuale sarebbe opportuno fare analitico richiamo agli amministratori, ai liquidatori, ai sindaci o revisori, ai direttori generali e dirigenti delle società o enti, nonchè agli intermediari finanziari.

Prende poi la parola il sottosegretario per il tesoro SACCONI il quale, nel condividere l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, rileva come, a tal fine, sarebbe senz'altro opportuno non includervi una ambiziosa riforma della CONSOB che, per la sua complessità, costringerebbe anche l'altro ramo del Parlamento a protrarre nel tempo l'esame del disegno di legge.

Si è infatti prospettata una revisione dell'attuale struttura collegiale nella Commissione, ed una sua evoluzione in senso monocratico, con l'attribuzione al Presidente di tutta l'attività gestionale: una simile scelta inevitabilmente comporterebbe anche di riconsiderare le modalità di nomina in relazione al diverso tipo di professionalità richiesta al Presidente stesso, che verrebbe ad assumere una connotazione analoga al Governatore della Banca d'Italia.

Bisogna anche tener conto della probabile crescita dei compiti della Commissione in relazione alla futura disciplina delle società di intermediazione mobiliare, ed aver presente come, in tutto il mondo, sia in corso una riflessione sulla struttura degli organi di vigilanza

dell'attività finanziaria, in relazione alla crescente integrazione dei mercati ed alla difficoltà di mantenere un regime di separazione fra la Banca centrale e l'organo di controllo dei mercati mobiliari (in Italia il problema è ancora più accentuato per la presenza di un terzo organo cui è attribuita la vigilanza sul mercato assicurativo, cioè l'ISVAP, funzionalmente dipendente dal Ministero dell'industria).

Tutto ciò impone di riflettere seriamente sull'opportunità di sfruttare il disegno di legge relativo alla disciplina dell'*insider trading* come contenitore della riforma della CONSOB.

Passando agli aspetti più strettamente giuridici, il sottosegretario Sacconi dichiara di condividere integralmente le osservazioni del senatore Gallo e del rappresentante del Ministero della giustizia, ed anche quelle del senatore Battello, salvo per quanto concerne un preteso ruolo di comprimario svolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge: in proposito intende rivendicare l'impegno profuso dall'Esecutivo ed il forte contributo recato anche nell'elaborazione dei testi relativi alle società di intermediazione mobiliare ed alle offerte pubbliche d'acquisto.

Da ultimo fa presente l'opportunità di considerare con attenzione la norma nella quale si stabilisce che la CONSOB possa esercitare, nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 4 del disegno di legge, i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di rito penale alla persona offesa dal reato, nonchè agli enti ed alle associazioni rappresentative di interessi lesi nel reato. La Commissione per le società e la borsa, infatti, dovrebbe mantenere un ruolo di imparziale tutrice della correttezza e della trasparenza del mercato, senza esercitare alcuna influenza sul corso dei valori.

Si procede quindi alla costituzione del comitato ristretto incaricato dell'esame preliminare del testo, del quale sono chiamati a far parte, oltre al relatore Gallo, i senatori: Acone, Battello, Corleone, Correnti, Covi, Misserville, Onorato, Pinto, Riz e Toth.

La seduta termina alle ore 11,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait (2410)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore GRAZIANI, dopo aver ricordato che il decreto-legge in esame è stato adottato tempestivamente dal Governo all'indomani dell'invasione irachena nel Kuwait, rileva che, pertanto, la sua giustificazione morale, politica e giuridica non ha bisogno di sottolineature: quindi egli vuole limitarsi a raccomandare alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sua conversione in legge. Ciò che invece vuole evidenziare, sul merito del provvedimento, sono i suggerimenti espressi dalla Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali che, pur senza proporre specifici emendamenti, hanno segnalato l'opportunità di sostituire, all'articolo 1 del decreto, la parola «transazione» con la parola «contratti», includendovi anche quelli preliminari, e consigliato una più chiara formulazione dell'articolo 3, comma 2, attesa l'incertezza della competenza dell'Ufficio italiano cambi ad accertare le violazioni di cui al provvedimento in esame.

Dopo aver fatto presente che la Commissione giustizia ha suggerito anche una modifica di forma all'articolo 3 sulla quale non si può non essere d'accordo, il relatore chiede di conoscere il parere del Governo sulle altre due questioni che, a suo avviso, potrebbero creare qualche incertezza di interpretazione.

Prende la parola il sottosegretario LENOCI il quale, sulle questioni sollevate nei pareri della 1^a e della 2^a Commissione, esprime l'opinione

che la parola transazioni all'articolo 1 riguardi quelle di carattere valutario e che la competenza dell'Ufficio italiano cambi scaturisca proprio dal dettato dell'articolo 3 di questo decreto. Peraltro il Governo è disponibile, dopo un opportuno approfondimento interministeriale, ad esaminare ed eventualmente presentare esso stesso opportuni emendamenti in Assemblea.

Si apre il dibattito.

Il senatore ORLANDO dichiara che il Gruppo democristiano è favorevole al decreto ed esprime anzi apprezzamento per la tempestività con cui esso è stato adottato dal Governo, una tempestività che è probabilmente fonte di quelle imprecisioni che sono state fatte rilevare nei pareri e che potranno eventualmente essere corrette in Aula.

L'oratore coglie però l'occasione per chiedere formalmente al Governo di riferire immediatamente in Commissione sulla situazione nel Golfo Persico che si va costantemente aggravando.

Il senatore GEROSA elogia a sua volta la tempestività del Governo ed esprime l'opinione che in Assemblea potranno essere facilmente superate le questioni sollevate nei pareri. Peraltro egli chiede, a nome del Gruppo socialista, che il Governo, di fronte a una situazione sempre più complessa e precaria - anche se affrontata dallo stesso con estrema capacità e dignità - venga a riferire al più presto in Commissione.

Il senatore STRIK LIEVERS si dice favorevole alla conversione in legge del decreto e d'accordo sulla necessità di un dibattito, in tempi ravvicinati, soprattutto sulla situazione nuova che si è venuta a determinare con la decisione da parte del Governo dell'invio dei Tornado: a suo avviso si pone un problema di ordine costituzionale sull'ipotesi di utilizzo della nuova forza che richiede precise assunzioni di responsabilità del Governo e del Parlamento, tanto più che il dibattito parlamentare del mese di agosto non ha fornito direttive al riguardo.

Il senatore BOFFA sottolinea che il Gruppo comunista è favorevole alla conversione del decreto-legge, come aveva già preannunciato il 4 agosto scorso in Commissione. L'oratore è però dell'avviso che non ci si possa oggi limitare strettamente all'oggetto di questo provvedimento tanto più che è questa la prima occasione che si presenta alla Commissione per parlare della questione del Golfo dopo il dibattito del mese di agosto. In particolare, se egli è senz'altro d'accordo sulla necessità di un dibattito *ad hoc* in Commissione, vuole anche sottolineare che occorrerebbe qualcosa di più proprio in relazione all'ampio consenso ottenuto nel mese scorso dal nostro Governo per operare nel Golfo Persico. Infatti, tale consenso avrebbe imposto l'obbligo di fornire al Parlamento informazioni regolari sulle decisioni via via assunte mentre, al contrario, nessuna informazione preliminare è stata fornita al Parlamento sulle ultime decisioni del Governo che, proprio per essere state premature rispetto all'evolversi delle decisioni sul piano internazionale sull'embargo aereo, si sono rivelate negative per lo stesso Governo che ha dato l'impressione di voler solo placare beghe interne alla maggioranza.

Nel sollecitare, quindi, la discussione, il senatore Boffa chiede formalmente al Governo informazioni esaurienti sul modo in cui l'*embargo* è rispettato dall'Italia e dalle ditte italiane innanzitutto per placare gli interrogativi che sono stati suscitati da un lato dalle dichiarazioni del presidente Mitterand sul mancato rispetto dell'*embargo* da parte di «ditte europee» e, dall'altro, dalle polemiche sorte intorno al rilascio dei dieci ostaggi italiani in conseguenza della missione dell'onorevole Capanna. È quindi di particolare rilevanza che il Governo fornisca informazioni documentate, dal momento che non si può sostenere che il successo dell'*embargo* rappresenta la sola alternativa al ricorso all'uso della forza militare se non si è in grado di dimostrare che lo si è rispettato nel modo più scrupoloso.

Il senatore POZZO preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame ed avanza la richiesta di una rapida convocazione della Commissione affari esteri in sede congiunta con la Commissione difesa in relazione ai fatti nuovi emersi nella situazione del Golfo Persico, che sembra oggi ad un filo dal conflitto armato: il dibattito si rende tanto più indispensabile dal momento che si pongono interrogativi molto inquietanti sulle responsabilità del nostro Governo nella crescita di tensione che si sta registrando e che non si può non ricordare ciò che questa Commissione ha espresso nello scorso mese di agosto. L'oratore conclude preannunciando l'intenzione del suo Gruppo di presentare appositi strumenti in vista di un dibattito.

Dopo una breve replica del senatore GRAZIANI che, preso atto della risposta del sottosegretario Lenoci, propone alla Commissione di riservare all'esame dell'Assemblea i punti del decreto-legge da approfondire, la Commissione dà mandato allo stesso senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Interviene brevemente il presidente ACHILLI, il quale prende atto delle sollecitazioni avanzate da tutti i Gruppi per un dibattito in tempi ravvicinati in Commissione e, dopo aver comunicato che, proprio in relazione all'evolversi della situazione nel Golfo Persico, è stato deciso il rinvio della visita da parte di una delegazione della Commissione in America centrale che avrebbe dovuto svolgersi nelle due prossime settimane, assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Ministro per fissare la data utile per la discussione.

La seduta termina alle ore 11.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

indi del Vice Presidente

FERRARA Maurizio

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Fassino.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori*), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si prosegue la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la 1^a e la 6^a Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata. Peraltro, essendo scaduto il termine previsto dal Regolamento, la Commissione conviene unanimemente sull'opportunità di proseguire i suoi lavori considerata l'urgenza del provvedimento e le aspettative di tutti gli ufficiali interessati.

Riprendendosi l'esame dell'articolo 1, il relatore POLI dà conto di un emendamento aggiuntivo dopo il comma 3, volto a precisare che gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le Accademie militari o istituti universitari non siano computati nell'organico dei rispettivi ruoli.

Illustra poi un altro emendamento aggiuntivo di un ulteriore comma volto ad inserire nella colonna 3 del quadro I della tabella 2 annessa alla legge n. 1137 del 1955, in corrispondenza dei gradi di

ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata le parole «incarico equi-pollente» accanto all'indicazione del rispettivo tipo di comando.

Il senatore GIACCHÈ propone che il primo dei due emendamenti testè illustrati dal relatore venga riformulato con la precisazione che le conseguenti eccedenze debbano comunque essere riassorbite nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge.

Il RELATORE, concordando con il senatore Giacchè, riformula il proprio emendamento nel senso da questi indicato.

Su ambedue le proposte di modifica, il sottosegretario FASSINO esprime parere favorevole. Esse, poste successivamente ai voti, risultano approvate.

Viene, poi, approvato l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con gli emendamenti accolti nella seduta di ieri e in quella odierna.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore FIORI, dopo aver preso atto delle precisazioni fornite dal relatore, ritira un proprio emendamento al comma 4 di detto articolo.

Il senatore CAPPUZZO dà conto di una proposta di modifica al comma 9-ter dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 (aggiunto dal comma 4 dell'articolo 2). Con tale emendamento si precisa che la promozione prevista dalla legge n. 1137 del 1955 in favore dei colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione, sia estesa a quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale.

Illustra poi un emendamento al comma 9-quater (anch'esso aggiunto all'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 dal comma 4 dell'articolo 2) volto a tener ferma la ripartizione in sottoruoli effettuata dal decreto ministeriale 24 marzo 1986.

Il senatore GIACCHÈ, dopo aver giudicato favorevolmente il primo dei due emendamenti illustrati dal senatore Cappuzzo e negativamente il secondo, dà conto di un proprio emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il 9-quater, all'articolo 32 della citata legge n. 224, volto a dare attuazione ad un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 235 del 1989 in materia di promozioni al grado di capitano dei ruoli degli ufficiali istituiti con la legge n. 212 del 1983.

Dopo che il senatore DIPOLA ha dichiarato di ritirare un emendamento aggiuntivo al comma 4 e il Presidente ha dichiarato decadute per assenza dei proponenti altre due proposte di modifica all'articolo 2 dei senatori Pierri e Fogu, il relatore POLI si rimette al Governo sul primo dei due emendamenti del senatore Cappuzzo; si esprime favorevolmente sul secondo e in senso contrario sull'emendamento del senatore Giacchè.

Il sottosegretario FASSINO si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti del senatore Cappuzzo e in senso contrario su quello del senatore Giacchè.

Successivamente, posti separatamente ai voti, sono approvati i due emendamenti del senatore Cappuzzo, mentre viene respinto quello del senatore Giacchè (dopo una dichiarazione di voto favorevole di quest'ultimo). Risulta, quindi, approvato l'articolo 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

A questo punto, il PRESIDENTE annuncia che saranno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, l'emendamento del senatore Dipaola aggiuntivo di un articolo 2-bis e quello del senatore Giacchè, aggiuntivo di un articolo 13-bis.

Il senatore DIPAOLA, illustrando il proprio emendamento, precisa che esso è volto ad escludere dal computo dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 804 del 1973, i Capi di Stato maggiore della difesa e delle tre Armi, il Segretario generale della difesa e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il senatore GIACCHÈ, dopo aver giudicato non accettabile l'emendamento del senatore Dipaola, in quanto provocherebbe un consistente ed ingiustificato incremento dell'organico dei generali di corpo d'armata (ed equiparati) e comporterebbe un aumento dell'onere finanziario (conseguentemente, si renderebbe necessario richiedere il parere della Commissione bilancio), illustra ampiamente un proprio emendamento abrogativo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

In proposito, ricorda che con tale disposizione si è stabilito che il Comandante generale della Guardia di finanza, in quanto membro di diritto del Consiglio di amministrazione del Dipartimento delle dogane, sia escluso, per tutta la durata in tale carica, e dal collocamento in aspettativa per riduzione quadri e dal computo dei numeri massimi di cui alla legge n. 804 del 1973.

In sostanza, l'incarico sicuramente più modesto di componente di tale organo di gestione doganale ha comportato un effetto amplificato e sproporzionato sull'incarico funzionale di maggior rilievo, vale a dire quello di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

La disposizione che si intende abrogare contiene una inammissibile deroga alle norme in vigore, ed è stata disposta, oltrepassando i limiti della delega legislativa, senza che il Parlamento ne abbia potuto esaminare la portata e il Ministro della difesa abbia potuto valutarne il contenuto.

Del resto, dell'esigenza di abrogare la norma in questione si è già resa interprete anche la Commissione difesa della Camera dei deputati che, proprio in sede di approvazione del disegno di legge in esame, ha elaborato un ordine del giorno (accolto dal rappresentante del Governo) firmato dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Con tale documento quella Commissione, considerato che era stata modificata a favore di un solo Generale di Corpo d'armata la normativa

sui numeri massimi e sull'aspettativa per riduzione quadri, e considerato, inoltre, che tutto ciò ha provocato un vivo, diffuso e giustificato malcontento tra gli ufficiali Generali delle tre Forze armate, impegnava il Governo ad adottare urgentemente le opportune iniziative volte ad abrogare la citata disposizione del decreto legislativo n. 105 del 1990.

Concludendo l'illustrazione dell'emendamento, il senatore Giacchè sottolinea che con esso, oltre a riconfermare il principio fondamentale che le norme di ordinamento e di carriera degli ufficiali devono rispondere ad esigenze obiettive dell'Amministrazione della difesa, ci si propone di eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i Generali di Corpo d'armata, e di ristabilire il primato del Parlamento, salvaguardando nel contempo le attribuzioni di competenza di ciascun dicastero nell'ambito del Governo.

Il relatore POLI si pronuncia in senso contrario all'emendamento del senatore Dipaola. Quanto all'emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 1990, egli afferma che potrebbe anche esprimersi favorevolmente ove ad esso sia aggiunto un comma volto a precisare che i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza siano esclusi dall'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri.

In termini analoghi si pronuncia il sottosegretario FASSINO.

Il senatore GIACCHÈ tiene a sottolineare che l'eventuale accoglimento dell'articolo 2-bis nel testo suggerito dal relatore comporterebbe inevitabilmente che altri ufficiali generali passino nella posizione di aspettativa per riduzione quadri in luogo dei due Comandanti generali per i quali si propone l'inapplicabilità di tale istituto.

Il relatore POLI presenta un emendamento aggiuntivo di un comma all'emendamento del senatore Giacchè, formalizzando in tal modo quanto da lui già prospettato (la proposta viene sottoscritta anche dai senatori Giacometti, Cappuzzo e Dell'Osso). Risultano quindi approvati l'emendamento del senatore Giacchè e l'altro (di cui è primo firmatario il relatore) sull'esclusione dell'aspettativa per riduzione quadri per i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (l'insieme dei due emendamenti si conviene che costituisca un articolo 2-bis composto di due commi).

Successivamente, respinto l'emendamento del senatore Dipaola, la Commissione passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore GIACCHÈ dà conto di un emendamento soppressivo dell'intero articolo, in quanto ritiene quest'ultimo pleonastico o fonte di possibili equivoci interpretativi.

Su tale proposta, dopo un intervento favorevole del senatore Cappuzzo, il relatore POLI dichiara di rimettersi al Governo e il sottosegretario Fassino, a sua volta, si rimette alla Commissione.

L'emendamento viene posto ai voti e risulta approvato (restando, conseguentemente precluso altro emendamento, sostitutivo dell'articolo, del senatore Dipaola).

Il relatore POLI dichiara, a questo punto, di non aver ben compreso l'oggetto della votazione e ne chiede, pertanto, la ripetizione.

Il presidente FERRARA Maurizio sospende brevemente la seduta per consentire di valutare la fondatezza di tale richiesta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, viene ripresa alle ore 11,35).

Il presidente GIACOMETTI, nel precisare che la votazione si è svolta regolarmente e che risulta assolutamente inequivoco il risultato, respinge la richiesta del senatore Poli, il quale ribadisce ancora che al momento della votazione non gli era chiaro l'oggetto della stessa.

Successivamente, posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore GIACCHÈ illustra un proprio emendamento volto a precisare che l'elevazione da cinque ad otto anni del periodo di ausiliaria si applichi in favore di coloro che si trovano in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva.

Il senatore CAPPUZZO dà conto di un proprio emendamento volto ad estendere l'elevazione del periodo di ausiliaria nei confronti di tutti gli ufficiali che non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della legge, gli otto anni dal loro collocamento in ausiliaria e per i quali la durata della permanenza in detta posizione era stata ridotta a cinque anni dall'articolo 44 della legge n. 224 del 1986.

Dopo un intervento del senatore DIPAOLA (il quale dichiara di ritirare una propria proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 6) il relatore si pronuncia favorevolmente sull'emendamento del senatore Giacchè e in senso contrario, per motivi di ordine finanziario, su quello del senatore Cappuzzo. Analoghi giudizi vengono espressi dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, risulta accolto l'emendamento del senatore Giacchè e respinto quello del senatore Cappuzzo.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore CAPPUZZO illustra un proprio emendamento volto a modificare le tabelle A e B cui fa riferimento detto articolo, in quanto, a suo avviso, esse, così come formulate creerebbero talune disparità di trattamento e, in particolare, privilegierebbero gli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Su tale emendamento si esprimono in senso contrario tanto il relatore POLI che il sottosegretario FASSINO.

Esso, posto ai voti, risulta respinto.

Viene, poi, approvato l'articolo 7, senza modifiche.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore CAPPUZZO illustra un proprio emendamento soppressivo del comma 3 (fonte, a suo avviso, di sperequazioni nei confronti del personale della Marina militare).

Il senatore DIPAOLO, dopo aver dichiarato di far proprio un emendamento del senatore Dell'Osso (soppressivo soltanto del secondo periodo del comma 3), illustra una propria proposta di modifica aggiuntiva di un comma 3-bis, volta a precisare che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello del primo quadro da formare, per ciascun ruolo, dopo l'entrata in vigore della legge.

Il relatore POLI esprime parere contrario sugli emendamenti dei senatori Cappuzzo e Dell'Osso e favorevole su quello del senatore Dipaola.

Il sottosegretario FASSINO esprime parere contrario sugli emendamenti dei senatori Cappuzzo e Dell'Osso e si rimette alla Commissione su quello del senatore Dipaola.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti i tre emendamenti all'articolo 8 (dopo un annuncio di voto contrario del senatore Giacchè sull'emendamento del senatore Dipaola). Successivamente viene approvato l'articolo 8 senza modifiche.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore CAPPUZZO dà conto di un emendamento (al comma 1) volto a fissare alla data di entrata in vigore della legge la decorrenza della normativa recata dal comma 1.

Il senatore DIPAOLO illustra un emendamento aggiuntivo di un comma 1-bis che stabilisce che i colonnelli provenienti dal servizio permanente che risultino eccedenti rispetto al numero massimo di organico, per effetto dell'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, siano collocati a disposizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado di colonnello.

L'emendamento del senatore Cappuzzo, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato. L'emendamento del senatore Dipaola, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, è respinto.

Successivamente, viene approvato l'articolo 9, nel testo risultante dalla modifica introdotta.

In sede di esame dell'articolo 10, il relatore POLI illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo, di cui è firmatario insieme al senatore Cappuzzo.

In proposito, fa presente che la norma in questione rischia di provocare turbative e rivendicazioni a catena nell'ambito dei ruoli normali e potrebbe perpetrare fenomeni di «scavalcamento» nelle carriere del relativo personale.

Il senatore DI STEFANO si esprime per il mantenimento dell'articolo, che ritiene abbia il pregio di poter contribuire a risolvere un vasto contenzioso sviluppatosi nell'ambito dei Corpi logistici dell'Esercito.

Il senatore GIACCHÈ, pur non opponendosi ad una eventuale soppressione dell'articolo, sottopone alla valutazione della Commissione una diversa formulazione dello stesso. Peraltro, insistendo il relatore per la soppressione, ritira successivamente tale emendamento sostitutivo.

L'emendamento del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario Fassino, risulta approvato.

A questo punto, il presidente GIACOMETTI dà conto di una proposta di modifica (di cui è firmatario anche il senatore Dell'Osso), aggiuntiva di un articolo 10-bis, avente natura di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986 (nel senso che il beneficio da esso recato non sia applicabile agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).

Tale emendamento, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.

In sede di esame dell'articolo 11, il senatore CAPPUZZO dà conto di una proposta di soppressione dell'intero articolo.

Il relatore POLI, dopo aver ritirato un proprio emendamento al comma 1, ne illustra un altro, sempre al comma 1, recante una migliore formulazione della norma nella parte finale.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario FASSINO, la proposta di soppressione dell'articolo viene respinta. Favorevole il rappresentante del Governo, viene invece approvato l'emendamento del relatore Poli.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore CAPPUZZO ne propone la soppressione, giudicandolo superfluo e ritenendo, anzi, che possa creare un notevole contenzioso. In via subordinata, dà conto di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo (sul transito, mediante concorso, degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in quelli del servizio permanente).

Il RELATORE e il senatore DIPOLA dichiarano di ritirare gli emendamenti da loro presentati a detto articolo e il senatore GIACCHÈ illustra una proposta di modifica di carattere formale al comma 3, volta a precisare che comunque resti fermo il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 224 del 1986.

Il relatore POLI si esprime in senso contrario sugli emendamenti del senatore Cappuzzo e favorevole su quello del senatore Giacchè. Il sottosegretario FASSINO esprime anch'egli la propria contrarietà agli emendamenti del senatore Cappuzzo e si rimette alla Commissione su quello del senatore Giacchè.

Posti ai voti, risultano respinti gli emendamenti del senatore Cappuzzo ed è accolto quello del senatore Giacchè. Viene poi approvato l'articolo 12 nel testo così modificato.

Il senatore GIACCHÈ dà poi conto di un emendamento aggiuntivo di un articolo 12-bis che, sulla scorta di un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 235 del 1989, disciplina la decorrenza delle promozioni degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

Favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 12-bis è approvato.

Il senatore GIACCHÈ illustra, poi, un altro emendamento, aggiuntivo di un articolo 12-ter che, al comma 1, prevede che i sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824 e di cui all'articolo 74 della legge n. 212 del 1983, acquisiscano lo stato giuridico del servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2, invece, abroga il comma 5 dell'articolo 34 della legge n. 212 del 1983.

Tanto il relatore POLI che il sottosegretario FASSINO si esprimono in senso contrario sul comma 1 dell'emendamento e favorevole sul comma 2.

Il senatore GIACCHÈ chiede, pertanto, la votazione per parti separate. Viene, quindi, posto ai voti e respinto il comma 1, e, successivamente, posto in votazione ed accolto il comma 2 che, in sede di coordinamento formale, si conviene costituirà un comma aggiuntivo dell'articolo 12-bis già votato.

In sede di esame dell'articolo 13, il presidente GIACOMETTI propone la soppressione del comma 7, in quanto la materia cui esso si riferisce risulta già disciplinata dalla recente legge 7 giugno 1990, n. 144, sugli ufficiali di complemento piloti delle Capitanerie di porto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento risulta accolto.

Viene, quindi, approvato l'articolo 13, nel testo così modificato.

Dopo un intervento del senatore CAPPUZZO, il quale dichiara di ritirare un emendamento, aggiuntivo di un articolo 13-ter, da lui in precedenza presentato, posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 14 e 15 del provvedimento.

La COMMISSIONE approva infine (all'unanimità) il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Franza ed altri: Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104)

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La COMMISSIONE conviene sull'opportunità di rinviare il seguito della discussione congiunta dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

271^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERLANDA***indi del Vice Presidente***TRIGLIA**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, Senaldi e Susi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato concernente «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie», predisposto in attuazione dell'articolo 2 della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 (Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349)
(Esame e rinvio)

Il relatore DE CINQUE riferisce sullo schema di decreto delegato in titolo, che autorizza il Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Tale schema di decreto delegato - continua il relatore - appare abbastanza completo ed analitico e, a prescindere da qualche particolare disposizione su cui intende soffermarsi, esso risulta del tutto coerente con la legge di delega e con la normativa comunitaria in materia.

La prima osservazione da fare riguarda l'articolo 2, comma 2, rispetto al quale occorre prevedere che il riscontro esterno e sommario delle merci possa essere fatto anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarità dei documenti doganali. Per quanto concerne invece l'articolo 4, comma 5, il relatore ritiene che occorra attenuare l'ipotesi di nullità quando ricorrano alterazioni od omissioni

non sostanzialmente rilevanti, coordinando il tutto con il successivo articolo 5 concernente disposizioni relative alle dichiarazioni incomplete. Quanto all'articolo 10, finalizzato alle ipotesi di dichiarazione verbale, raccomanda di disciplinare in modo puntuale, sia pure in via secondaria, le «maniere comportamentali» che sostituiscono la dichiarazione non scritta. Altre osservazioni – continua il relatore – concernono l'articolo 11, comma 9 (rispetto al quale suggerisce l'opportunità di stabilire appositi raccordi con la Guardia di finanza al fine di evitare duplicazioni di accertamenti presso gli stessi soggetti) e gli articoli 12, comma 6, e 14, comma 3 (con riferimento ai quali egli propone di consentire l'ammissione alla procedura semplificata oltre che alle imprese di spedizione internazionale, anche a quelle di trasporto). Rispetto poi all'articolo 18 appare opportuno aumentare congruamente il limite minimo di inesigibilità, prevedendo altresì la possibilità di un adeguamento periodico in via amministrativa.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 19, che prevede l'applicazione di alcune sanzioni specifiche per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Testo Unico sulle dogane (costruzione di edifici in prossimità della linea di confine). Rispetto a questa disposizione suggerisce di coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 19 prevedendo che la demolizione venga ordinata in ogni caso di trasgressione a quanto previsto dal comma 1, e non soltanto nell'ipotesi di rilevante pericolo, che sembra rimettere all'Amministrazione una eccessiva discrezionalità; la violazione potrebbe comunque essere sanata mediante provvedimento amministrativo sino all'inizio della demolizione, ove non ostino rilevanti interessi pubblici.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 21 dello schema di decreto delegato in esame, rispetto al quale il relatore suggerisce di prevedere opportune misure di coordinamento tra l'attività della Guardia di finanza e quella degli uffici doganali, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sulle imposte dirette e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'imposta sul valore aggiunto.

In conclusione, il relatore De Cinque propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto delegato in oggetto, con le osservazioni da lui testè formulate e con le altre che eventualmente emergessero nel corso del dibattito e fossero condivise: a tale fine si riserva di presentare al più presto uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Interviene il relatore LEONARDI, il quale, dopo aver ripercorso le varie fasi dell'*iter* del provvedimento, dà conto di un nuovo testo del disegno di legge n. 1746 elaborato tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dei risultati delle audizioni effettuate dall'apposita Sottocommissione e delle indicazioni pervenute dal Ministero delle finanze. Tale testo, che si compone di quattro articoli, non include – secondo gli orientamenti emersi in precedenza – le disposizioni antielusione che, invece, potranno essere più opportunamente considerate in un provvedimento specifico, ovvero all'interno di uno dei provvedimenti di accompagnamento della prossima legge finanziaria.

Il primo articolo del nuovo testo riguarda la possibilità per le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori – presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o di rilevanza nazionale per la loro diffusione sul territorio – di costituire dei centri di assistenza fiscale e contributiva (CAFC) per i propri associati, previa delega della rispettiva associazione nazionale. Tali centri hanno natura privata, debbono essere costituiti nella forma di società di capitali, debbono servire almeno cento utenti e non possono svolgere attività diverse da quella di assistenza ai contribuenti. Altre caratteristiche degli istituendi centri di assistenza fiscale e contributiva sono l'esistenza sia di un collegio sindacale, il cui Presidente deve essere iscritto nel ruolo dei revisori contabili, sia di uno statuto che regola il funzionamento della società, conformemente ad un modello ministeriale; peraltro, i rapporti con gli utenti saranno regolati da un contratto tipo da cui risulti l'impegno dell'utente a fornire al centro dati fedeli e completi, la possibilità dei CAFC di tenere e conservare, per conto degli utenti, le scritture contabili e di controllarne la regolarità formale e l'impegno degli stessi centri a predisporre le dichiarazioni annuali o mensili ed i relativi allegati. Da ultimo – continua il relatore – è prevista l'apposizione da parte dei CAFC del cosiddetto «visto di conformità», dei dati esposti nelle dichiarazioni, alle risultanze delle scritture contabili. In ogni caso, restano fermi i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

Dopo aver ricordato che i centri in questione potranno svolgere per conto degli utenti tutte le incombenze concernenti gli obblighi contributivi verso gli istituti previdenziali ed assistenziali, il relatore illustra i meccanismi di raccordo tra i predetti centri e l'Amministrazione finanziaria che, tra l'altro, ha sempre il potere di richiedere dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito. In conclusione, i centri di assistenza fiscale e contributiva potranno iniziare la loro attività, previa autorizzazione ministeriale, a partire dal 1° gennaio 1991: tale attività verrà considerata ai fini fiscali attività commerciale o di lavoro autonomo.

Il relatore Leonardi passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge n. 1746. Tale articolo concerne l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta e prevede, tra l'altro, che i possessori dei soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiara-

zione dei redditi o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia, detti contribuenti possono presentare il certificato sostitutivo ai soli fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF per scopi di carattere religioso, sociale o umanitario. Si prevede inoltre che i possessori dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati possano adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, un'apposita dichiarazione redatta su un modello conforme stabilito dal Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati, tra l'altro, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili e a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta; peraltro, alla dichiarazione non debbono essere allegati documenti probatori che, invece, dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari. Il relatore illustra dettagliatamente gli obblighi pendenti in capo al sostituto d'imposta, a fronte dei quali vengono riconosciuti una serie di compensi a carico del bilancio dello Stato. In conclusione, si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2 abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

L'articolo 3 del nuovo testo disciplina l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 1992, del conto fiscale e contributivo per i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Detto conto dovrà essere utilizzato per tutti i versamenti, anche quelli eseguiti in qualità di sostituto d'imposta. In esso confluiranno tutte le operazioni di versamento e di prelievo per rimborso di crediti relativi alla posizione fiscale riguardante le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed i contributi assistenziali e previdenziali. Il conto individuale dovrebbe consentire di soddisfare con immediatezza i crediti del contribuente che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dalla documentazione degli enti previdenziali. I conti fiscali saranno gestiti dai concessionari del servizio di riscossione per le società di capitali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, mentre per gli altri soggetti tali conti saranno gestiti dalle aziende ed istituti di credito, i quali erogheranno i rimborsi spettanti ai contribuenti entro quindici giorni dalla richiesta, secondo specifiche modalità, ed avranno diritto a compensi determinati in base ai criteri fissati dalla legge n. 657 del 1986.

L'estensione del sistema informativo alla fase di riscossione – continua il relatore – dovrebbe rendere più agevole e rapido il controllo dell'andamento dei versamenti effettuati dai contribuenti, nonché della congruenza dei dati fiscali con quelli contributivi.

Un'ultima disposizione di particolare importanza è quella relativa al comma 9 dell'articolo 3 in base alla quale, a partire dal 1° gennaio 1992, i concessionari della riscossione e gli istituti ed aziende di credito gestori dei conti fiscali e contributivi sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi disposti dagli uffici salva l'applicazione, per gli altri casi di cui al comma 5, di un regime speciale transitorio.

Infine, con l'articolo 4 si prevedono apposite norme regolamentari, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per l'attuazione degli articoli 2 e 3 del testo sopra illustrato.

Ha quindi la parola il presidente BERLANDA, il quale propone che il testo presentato dal relatore, dopo i necessari approfondimenti delle disposizioni ivi contenute, costituisca il testo base di riferimento della Commissione.

Sulla proposta del Presidente si apre un dibattito in cui prendono la parola i senatori GAROFALO e BRINA i quali, pur apprezzando l'approfondito lavoro svolto dal relatore, ritengono che sia necessario un congruo periodo di tempo per valutare se il testo ora presentato possa essere qualificato come testo di riferimento e, soprattutto, se sia il caso o meno di accantonare l'esame delle norme antielusione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 12.

**Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)
(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)**

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

**Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il relatore MARNIGA ricorda come nella precedente seduta il senatore Triglia, a nome della Sottocommissione da lui presieduta, abbia presentato un testo unificato dei provvedimenti in titolo; che la Commissione ha deliberato di prendere come base per il prosieguo dell'esame. Illustra quindi il contenuto del testo in questione, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte rispetto alla versione originaria del disegno di legge n. 1895.

Il nuovo provvedimento consta di dieci articoli, di cui il primo conferisce delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Tale nuova imposta sarà devoluta ai comuni, per gli immobili ubicati nel proprio territorio, in misura variante dal 3 al 5 per mille del valore variamente determinato, a seconda che si tratti di fabbricati o di aree fabbricabili, con possibilità per i comuni stessi di aumentare l'aliquota in relazione a specifiche situazioni. Sono poi previste alcune ipotesi di esenzione dell'imposta, nonché di riduzione della stessa del 20 per cento per le prime case e per le unità immobiliari per le quali è stato acquisito il diritto all'esenzione dall'ILOR fino alla data di scadenza dell'esenzione stessa; contestualmente all'introduzione dell'ICI è prevista la soppressione dell'INVIM, nonché una detrazione di imposta fissa di lire 120 mila all'anno per le prime case.

Il successivo articolo 2 conferisce delega al Governo per l'istituzione di un'imposta per i servizi comunali, a carattere annuale, con la contestuale soppressione dell'ICIAP, delle tasse sulle concessioni comunali per l'apertura e l'esercizio degli insediamenti produttivi, delle tasse comunali per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a servizio degli insediamenti produttivi, ed in alcuni casi dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'imposta in questione - continua l'oratore - non assorbe la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che continua a permanere, ed è peraltro disciplinata dal successivo articolo 3. È prevista inoltre l'istituzione di un'addizione sull'imposta a favore delle province, in misura non inferiore al 3 per cento nè superiore al 6 per cento.

Il successivo articolo 3 conferisce delega al Governo per la revisione e l'armonizzazione della disciplina dei tributi locali vigenti; in quest'ottica, vengono ridisegnate le strutture di varie imposte e tasse comunali, tra cui quella sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'articolo 4 conferisce poi un'ulteriore delega al Governo ad emanare norme per l'istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, mentre il successivo articolo 5 riguarda la decorrenza delle varie imposte e tasse fin qui illustrate, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il relatore, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto degli articoli 6 e 7, afferma che occorrerà rivedere e considerare il contenuto dei rimanenti articoli, in special modo l'articolo 8 concernente i trasferimenti erariali agli enti locali e l'articolo 9 - recante la copertura finanziaria - in considerazione del fatto che questi, nella attuale stesura (corrispondente a quella degli emendamenti presentati a suo tempo dal Governo e trasferiti nel nuovo testo), tengono conto di una diversa articolazione della parte fiscale del provvedimento, nonchè dell'entrata in vigore delle nuove imposte a partire dal 1° gennaio 1991.

Il presidente BERLANDA dichiara aperto il dibattito sul nuovo testo in esame, adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dei lavori.

Interviene il senatore BRINA, il quale sottolinea la necessità, come ha affermato il relatore, di coordinare l'articolo 8 riguardante i trasferimenti agli enti locali (anche perchè esso non tiene conto della soppressione dell'INVIM) e l'articolo 9, concernente la copertura finanziaria, con gli articoli precedenti riguardanti il nuovo sistema impositivo che sostanzia la restituzione di capacità impositiva agli enti locali; rileva infine, l'opportunità di avere un ragionevole lasso di tempo per approfondire i contenuti del testo e presentare eventuali emendamenti.

Il senatore TRIGLIA - che interviene successivamente - dichiara di dover fare per il momento due osservazioni. La prima di queste riguarda il fatto che, nel momento in cui si restituisce autonomia impositiva ai comuni, sembra opportuno, in relazione alle risorse erariali trasferite dallo Stato agli enti locali, eliminare la differenza concettuale e quantitativa tra trasferimenti ordinari e quelli in conto capitale. In

secondo luogo, c'è da dire che con l'articolo 2 è stata introdotta l'imposta per i servizi comunali che accorpa in sé una serie di altre imposte attualmente vigenti; da un più attento esame dell'articolo sembra emergere la necessità di distinguere e disarticolare meglio tale imposta, prevedendo che, accanto ad essa, permangano un'altra serie di imposte che è giusto vengano corrisposte da alcune categorie di contribuenti e non da altre, per le quali sembra mancare il presupposto d'imposta: naturalmente, per semplificare le procedure e per non creare inutili complicazioni ai contribuenti, l'applicazione delle varie imposte dovrebbe avvenire attraverso l'emissione di un unico ruolo di pagamento.

Ha poi la parola il senatore GAROFALO il quale, dopo essersi riservato di intervenire organicamente sul contenuto del nuovo testo nel corso di una successiva seduta, dichiara di volersi soffermare per ora su alcuni punti specifici.

In primo luogo, egli afferma che originariamente l'introduzione di nuove imposte nel settore immobiliare era stata vista come un momento di razionalizzazione dell'imposizione complessiva su tale settore, senza tuttavia aumentarne la pressione fiscale: da una sommaria lettura degli articoli del nuovo testo invece emerge un sensibile aumento della pressione fiscale sugli immobili. Sottolinea poi come occorra prevedere meccanismi che incentivino concretamente i comuni ad introdurre la nuova imposta immobiliare.

Esprime perplessità anche sul contenuto dell'articolo 4 concernente l'istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, in quanto tali contributi risulterebbero, alla fine, di difficile applicazione, considerato che si dovrebbero individuare cittadini contribuenti in qualche modo avvantaggiati dalla realizzazione di singole opere pubbliche. Con riferimento poi all'articolo 8, egli dichiara di concordare con il senatore Brina sulla necessità di definire meglio il nuovo meccanismo dei trasferimenti erariali agli enti locali ivi previsto, anche in relazione alla soppressione dell'INVIM prevista nell'articolo 1; infine, l'oratore sottolinea la necessità che, con la restituzione di autonomia impositiva agli enti locali, venga avviata, preferibilmente già nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo, un'adeguata riflessione sull'opportunità di realizzare una concreta autonomia finanziaria degli enti locali, i quali dovrebbero poter scegliere, nell'ambito delle risorse a loro disposizione, i vari settori di intervento.

Il presidente BERLANDA sottolinea l'urgenza del provvedimento che è in qualche modo connesso al disegno di legge finanziaria per il 1991 di prossima presentazione in Parlamento; invita inoltre i commissari a formalizzare sollecitamente eventuali emendamenti al nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione, sul quale proseguirà comunque la discussione generale nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro per i beni culturali ed ambientali Facchiano e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)****Cavazzuti ed altri. Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)****Condorelli ed altri. Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)****Filetti ed altri. Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)****Pecchioli ed altri. Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore BOMPIANI illustra l'emendamento 9.18. Esso prevede che le università in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario. Si tratta in sostanza di conciliare da un lato l'esigenza di mantenere a disposizione delle facoltà le cattedre vacanti e dall'altro quella di evitare la rincorsa alle nuove assegnazioni senza una preventiva revisione delle disponibilità esistenti. Ritiene che l'emendamento sia piuttosto equilibrato, mentre soluzioni diverse potrebbero determinare notevoli resistenze nel mondo universitario.

Il senatore VESENTINI, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per soddisfare le esigenze emerse nel dibattito di ieri, ritiene opportuno chiarire che con questo sistema si potrà anche giungere ad una contrazione delle cattedre di una facoltà, in relazione ad un'eventuale diminuzione del numero degli studenti o delle necessità della ricerca.

Il ministro RUBERTI valuta positivamente le novità che l'emendamento del relatore introduce, poiché da un lato si obbligano le facoltà ad esplicitare in sede di proposta per il piano triennale il destino delle cattedre non coperte e dall'altro si evita che queste vengano congelate in una facoltà, permettendone invece l'eventuale utilizzazione altrove.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di condividere l'emendamento 9.18, pur se sottolinea lo spirito diverso della proposta comunista, tesa ad attribuire autonomia alle università in questo settore più che a rafforzare il potere centrale della programmazione dello sviluppo dell'università.

Il ministro RUBERTI precisa che ad avviso del Governo la proposta del relatore si inserisce perfettamente nella logica della legge sulla programmazione recentemente approvata. La scelta sottesa all'emendamento della senatrice Callari Galli ieri discusso implicherebbe invece un concetto di programmazione completamente diverso e cioè gestita dalle singole sedi con le risorse esistenti.

Il RELATORE ritiene comunque utile, proprio per ragioni di omogeneità territoriale, che esista una verifica accentrata sulla utilizzazione delle cattedre non coperte, che peraltro essendo pubblica garantisce da effetti distorsivi.

Successivamente l'emendamento 9.18, posto in votazione, è approvato.

Il relatore BOMPIANI illustra l'emendamento 9.19. Esso stabilisce che le università possono prevedere, con oneri a carico del proprio bilancio, l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà o direttore di dipartimento, di importo comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

Il senatore VESENTINI esprime qualche perplessità in ordine al riferimento all'assegno aggiuntivo spettante al professore ordinario, che costituisce un fatto transitorio; ritiene poi opportuno esplicitare il rapporto tra questo tipo di indennità ed i gettoni di presenza, poichè la mancata menzione di questi ultimi potrebbe ingenerare dubbi a livello di gestione contabile. Infine il riferimento esplicito agli emolumenti dei professori ordinari sembra ribadire ancora una volta che certe funzioni siano riservate a questi ultimi, in contrasto con l'orientamento della Sinistra indipendente e la proposta di legge comunista, tesi a

riconoscere anche ai professori associati l'eleggibilità quanto meno alla carica di direttore di dipartimento.

La senatrice CALLARI GALLI, pur apprezzando lo sforzo del relatore per tener conto delle esigenze sottese all'emendamento da lei illustrato nella seduta di ieri, dichiara di non poter condividere la proposta, poichè ribadisce che le cariche di preside di facoltà e di direttore di dipartimento sono riservate ai professori ordinari e non si fa riferimento anche alle altre strutture didattiche che, secondo l'impostazione comunista, si affiancano alla facoltà e al dipartimento.

Il ministro RUBERTI non ritiene opportuno fare riferimento ai gettoni di presenza, che potranno essere stabiliti autonomamente dalle singole università, poichè una indicazione legislativa in tal senso potrebbe determinare pericolosi effetti distorsivi. Inoltre il riferimento agli emolumenti del professore ordinario non pregiudica affatto che il direttore del dipartimento possa essere un professore associato.

Dopo che il senatore VESENTINI, in una breve interruzione, ha precisato di volersi riferire soltanto ai gettoni di presenza alle sedute del consiglio di amministrazione, il RELATORE spiega che per definire il tetto delle indennità di funzione si è fatto riferimento alla legge sulla indennità per i rettori; condivide le osservazioni del Ministro circa i gettoni di presenza e osserva come il riferimento alle facoltà e ai dipartimenti sia coerente con l'impostazione già votata al comma 1 dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE pone il problema del collegamento tra l'emendamento del relatore e i regolamenti di contabilità delle università previsti dall'articolo 7 della legge n. 168. Chiede quindi se non sia opportuno in questa sede definire anche il problema dei gettoni di presenza, per dare un'indicazione più chiara alle università in materia.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il ministro RUBERTI (che ribadisce di non ritenere opportuno un riferimento esplicito ai gettoni di presenza già previsti dalla legislazione vigente), il senatore VESENTINI (che propone di far riferimento ai regolamenti delle università nell'emendamento del relatore) e il RELATORE (che accoglie la suddetta proposta).

Dopo che il ministro RUBERTI si è impegnato a fornire maggiori chiarimenti sul problema dei gettoni di presenza, l'emendamento 9.19, posto in votazione, è approvato con la modifica proposta dal senatore Vesentini.

Successivamente l'articolo 9, posto in votazione, è approvato come modificato.

Si passa all'articolo 10, concernente il senato degli studenti.

Il relatore BOMPIANI, dopo aver sottolineato la grande importanza dell'argomento, commenta brevemente il testo proposto dal Governo.

Il ministro RUBERTI illustra un emendamento (10.3), volto ad inserire due nuovi commi dopo il comma 1. Essi prevedono che lo schema del regolamento degli studenti, nonché gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in certe materie (ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, attuazione del diritto allo studio, organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari) siano inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie predette. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

Il Ministro spiega che l'emendamento intende rispondere alle preoccupazioni, emerse durante la protesta studentesca, che il rinvio ai singoli atenei del potere di definire le funzioni del senato accademico possa risolversi nella assenza di poteri reali.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra un emendamento (10.4), volto a sostituire il comma 1. Il nuovo testo prevede che ogni università costituisca un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto secondo una proposta elaborata dal senato degli studenti stesso e approvata dal senato accademico integrato di cui all'articolo 16 della legge n. 168 del 1989, richiamato all'articolo 3, comma 3. In prima applicazione, il senato degli studenti è eletto dagli studenti iscritti all'ateneo, che godono tutti del diritto elettorale attivo e passivo, secondo un regolamento approvato dal senato accademico su proposta di un'assemblea dei rappresentanti studenteschi nei consigli di facoltà, convocata dal rettore. Le modifiche al regolamento elettorale sono stabilite dal senato degli studenti e approvate dal senato accademico.

Illustra poi due subemendamenti all'emendamento governativo. Il primo (10.3/1) afferma che, ove il parere sia negativo sui predetti schemi di regolamento o deliberazione o sulla loro eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi competenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il secondo (10.3/2) aggiunge che il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione ratificano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Illustra infine due commi aggiuntivi (emendamento 10.7). Ai sensi del primo, gli statuti, secondo modalità proposte dal senato degli studenti, prevedono la possibile costituzione di autonomi organismi rappresentativi degli studenti per facoltà e in corrispondenza con le strutture didattiche. Tali organismi rappresentativi regolano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, lo svolgimento delle attività formative autogestite già menzionate, ed esprimono rispettivamente alle facoltà e alle strutture didattiche loro corrispondenti il parere circa gli

schemi di deliberazione in materia di organizzazione delle attività didattiche, attuazione del diritto allo studio, organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari. Ove il parere sia negativo su tali schemi o sulla loro eventuale riformulazione, essi possono essere adottati dagli organi competenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se il parere non viene espresso entro 20 giorni, esso si intende positivo.

I predetti emendamenti – conclude il senatore Strik Lievers – non sovvertono la proposta governativa, ma cercano di rispondere senza demagogie alle istanze più sensate e responsabili degli studenti, in un quadro di regole e competenze ben delineate.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice CALLARI GALLI ha presentato in questo momento un emendamento recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 (9.0.1).

La senatrice CALLARI GALLI illustra un complesso di proposte emendative, volte ad introdurre tre nuovi organismi, già ampiamente sperimentati in altre esperienze universitarie, ma non privi di precedenti anche in Italia. Con l'emendamento 9.0.1 propone di affermare che lo statuto istituisce l'Autorità garante dei diritti degli studenti, della quale fissa le modalità di elezione o di nomina, i poteri e le procedure di intervento e iniziativa. Possono essere istituite commissioni miste di professori, ricercatori e studenti preposte alla verifica e all'accertamento periodico del rispetto degli obblighi didattici ed eventualmente alla richiesta delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti. L'autorità garante presenta annualmente al senato accademico una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione della carta dei diritti studenteschi. La relazione è pubblica. La Carta assicura in ogni caso i diritti: a) alla partecipazione democratica degli studenti negli organi universitari. Tale rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto nè superiore alla metà del totale dei membri di ciascun organo; b) all'orientamento per la scelta formativa anche mediante consulenze individualizzate sulla situazione del mercato del lavoro; c) di controllo sulle modalità degli accessi ai corsi e sulla qualità dell'offerta formativa e dei supporti didattici, anche con riferimento al rapporto numerico docenti-studenti e alle possibilità di fruizione dei servizi fondamentali; d) alla regolarità di svolgimento dei corsi e delle altre attività didattiche e formative; e) alla verifica periodica e alla valutazione collegiale degli esiti didattici; f) all'informazione su convenzioni, contratti, consorzi attivati dall'ateneo anche ai fini del coinvolgimento in attività di formazione professionalmente qualificate; g) alla pari cittadinanza universitaria degli studenti stranieri; h) ai servizi di assistenza fondamentali, quali mense, alloggi, trasporti, da realizzare attraverso politiche per lo studio anche coordinate tra università e regioni; i) all'autogestione di iniziative, servizi e supporti; l) ad indire *referendum* e consultazioni propositive o abrogative sulle materie di interesse degli studenti. Con riferimento alla Carta, gli studenti possono appellarsi alla autorità garante, che esprime il proprio parere e interviene per il rispetto dei diritti nelle forme e nei termini fissati dallo statuto.

La senatrice osserva, al riguardo, che la suddetta previsione non implica affatto che debbano necessariamente esservi rapporti conflittuali fra le componenti universitarie, nè sfiducia nei confronti delle autorità accademiche; essa mira solo ad evitare possibili abusi e irregolarità, da chiunque compiuti. Dopo aver ricordato l'esperienza dei difensori civici, istituiti da molte regioni italiane, presenta un altro emendamento (10.8), volto a sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Autonomia degli studenti».

Illustra poi un terzo emendamento (10.9) con il quale propone di inserire prima del comma 1 un altro comma. Esso prevede che gli studenti godono di autonomia organizzativa di ateneo e di corso di studi. Determinano, anche tramite *referendum*, le procedure costitutive e l'articolazione degli organismi dell'autonomia studentesca.

L'emendamento 10.10 - prosegue la senatrice Callari Galli - prevede che le università dispongono che la costituzione del senato studentesco, di cui all'articolo 8, avvenga prima dell'insediamento del senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 168. Il parere del senato degli studenti è obbligatorio sulle materie di cui alla carta dei diritti, nonché sul piano triennale di sviluppo dell'ateneo. Lo statuto prevede il vincolo del riesame e la maggioranza qualificata per le delibere del senato accademico e degli organismi didattici che abbiano registrato il parere contrario dei consigli studenteschi d'ateneo o di corso di studi. Sulle proposte presentate dal senato degli studenti, il senato accademico e gli altri organismi interessati deliberano entro un mese con maggioranza qualificata.

L'emendamento 10.0.1 introduce un articolo aggiuntivo, che riprende per intero l'articolo 11 del disegno di legge comunista n. 2047.

L'emendamento 10.0.2 - conclude infine la senatrice Callari Galli - istituisce il comitato per le pari opportunità, secondo la previsione dell'articolo 9 del disegno di legge testè citato.

Il relatore BOMPIANI, pur giudicando molto importante l'argomento affrontato dall'emendamento 9.0.1, esprime perplessità sulla soluzione proposta, ricordando che, nell'ordinamento italiano, il preside ha sempre rappresentato il punto di riferimento per tutte le questioni riguardanti gli studenti e che è molto difficile trapiantare in Italia istituzioni nate in contesti profondamente diversi. Semmai va ripensato il ruolo del regolamento per gli studenti.

Il senatore STRIK LIEVERS giudica interessante l'emendamento 9.0.1, che richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la didattica nelle università italiane. Non ci si può limitare, infatti, a richiamare le soluzioni tradizionali.

Il senatore MONTINARO osserva che la protesta studentesca nasce dall'esigenza di rivendicare l'effettivo esercizio di elementari diritti, che troppo spesso - particolarmente nelle università del Sud - sono irraggiungibili per la gran parte degli studenti. Il garante proposto dall'emendamento 9.0.1 rappresenta un tentativo di rispondere a questa domanda e di aggiornare finalmente i meccanismi dell'insegnamento

universitario. Conclude segnalando l'esigenza che la Commissione dia una forte risposta politica in proposito.

Il ministro RUBERTI conviene sull'importanza del problema sollevato e sull'esigenza di dare una risposta al disagio e alle disfunzioni segnalati dal movimento degli studenti. Osserva però che la Commissione è concorde sulla opportunità di dar vita a un senato studentesco con poteri forti, destinato a stabilire un intenso rapporto dialettico con il senato accademico (ove pure è presente una rappresentanza studentesca). Inserire fra i due suddetti un terzo organo come il garante, dalla non chiara configurazione, rischia di interferire con quel rapporto e indebolirlo. È d'accordo, invece, sull'opportunità di richiamare fermamente gli organi competenti in materia didattica – senati accademici e presidi – al pieno adempimento delle loro funzioni in materia. Egli ritiene in sostanza più opportuno attribuire agli organi già esistenti ed in particolare al senato accademico quelle funzioni di garanzia richiamate nell'emendamento della senatrice Callari Galli.

Il relatore BOMPIANI, dopo aver osservato che l'articolo 10 costituisce la sede più propria per definire la materia dell'emendamento 9.0.2, ritiene che si potrebbe individuare nella figura del preside il soggetto responsabile dell'applicazione delle decisioni assunte dal senato accademico sulle questioni studentesche.

Il presidente SPITELLA svolge alcune considerazioni sul regolamento degli studenti attualmente vigente, osservando che con l'attribuzione di autonomia alle università si potrebbe ammettere l'adozione da parte di ciascun ateneo anche di un proprio regolamento degli studenti, eventualmente prevedendo un articolo *ad hoc* che individui le procedure di adozione e le materie disciplinate dal suddetto regolamento.

Il senatore STRIK LIEVERS, considerato che le questioni poste dall'emendamento della senatrice Callari Galli sono piuttosto rilevanti, propone di accantonarlo, riaffrontando la materia in sede di dibattito sull'articolo 10.

Il senatore VESENTINI, pur associandosi alla proposta del senatore Strik Lievers, dichiara di non condividere nè la proposta della senatrice Callari Galli, ritenuta scarsamente praticabile nell'attuale sistema universitario, nè quella del relatore, poichè molto spesso è proprio il preside delle facoltà il primo responsabile delle scorrettezze nei confronti degli studenti.

Egli non ritiene poi che la rappresentanza studentesca nel senato accademico possa avere una rilevanza sostanziale, poichè nell'esperienza corrente la presenza degli studenti nei diversi organi, anche rilevanti, è molto spesso strumentalizzata per fini che nulla hanno a che vedere con i loro problemi. Continua quindi ad essere convinto che occorrerebbe definire diversi livelli di votazioni e quindi di responsabilità tra le varie componenti degli organi accademici; altrimenti qualunque iniziativa non potrebbe che essere considerata demagogica e non certo positiva per la ottimale gestione delle università.

Il senatore AGNELLI Arduino condivide la proposta di accantonare l'emendamento 9.0.2 e svolge alcune considerazioni circa la collocazione della materia nel testo. Pur condividendo l'esigenza di stabilire un sistema di garanzie degli studenti nell'ambito delle università, egli non condivide la proposta di individuare un organo *ad hoc*, ma neanche quella di attribuire tali compiti al preside della facoltà. Riferendosi poi al senato degli studenti, egli ritiene essenziale mantenere il carattere di esclusività attribuitogli nel testo governativo e quindi si dichiara favorevole agli emendamenti che si pongono su questa linea e contrario a quelli che più se ne allontanano.

Il RELATORE preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 10 per recepire le esigenze di garanzie rappresentate nell'emendamento della senatrice Callari Galli.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,20.

Riprende l'esame dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1935.

Il RELATORE svolge alcune considerazioni sugli emendamenti proposti all'articolo. Dichiaro di condividere l'emendamento 10.3 del Governo che recepisce le esigenze emerse nel dibattito sin qui svoltosi sull'autonomia universitaria e sul ruolo degli studenti negli atenei indicando tra l'altro in modo analitico i compiti del senato degli studenti.

Ritiene invece di non poter accogliere gli altri emendamenti presentati, poichè si discostano notevolmente dalla impostazione governativa. Si sofferma in particolare sull'emendamento 10.8, osservando che parlare di autonomia degli studenti è piuttosto improprio, poichè il provvedimento riguarda l'autonomia dell'università. Riguardo all'emendamento 10.3/2, ritiene di aver già accolto nei suoi nuovi emendamenti le esigenze in esso sottese, mentre la precisazione contenuta nell'emendamento 10.3/1 gli sembra decisamente inutile. Infine è preferibile lasciare allo statuto la regolamentazione della materia trattata nell'emendamento 10.7, pur se non considera molto produttivo per gli studenti un eccessivo frazionamento degli organismi che li rappresentano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Flandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Seguito della discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate alcune proposte di emendamenti da lui stesso e dai senatori Vesentini e Callari Galli, per accogliere le indicazioni provenienti dalla Commissione bilancio. Egli

ritiene opportuno a questo punto rimettere il loro esame ad una riunione informale, per giungere in tempi brevi alla definizione del testo.

Dopo che il senatore VESENTINI e il senatore BOMPIANI hanno dichiarato di condividere la proposta del Presidente, il relatore AGNELLI Arduino esprime a sua volta il proprio assenso, sottolineando peraltro che la Commissione aveva già approvato in via preliminare il testo, e che ora occorre definire alcune proposte per rispondere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere. Auspica comunque che il comitato informale concluda i suoi lavori in breve tempo, stante l'urgenza di definire questo importante provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa (2408)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SPITELLA avverte che il senatore Mezzapesa, che sostituisce il relatore designato Boggio, ha presentato taluni emendamenti, già inviati alla 1^a e alla 5^a Commissione per l'espressione del parere. La Commissione può tuttavia concludere l'esame del provvedimento, anche in assenza dei predetti pareri, essendo ormai trascorso il termine assegnato alle Commissioni consultive per la espressione di detti pareri.

Il RELATORE illustra i suoi emendamenti: il primo al comma 1 dell'articolo 1 è volto a sostituire l'espressione «di nota fama», riferita agli esperti componenti il Comitato con un'altra più corretta; si integra poi il predetto Comitato con due storici dell'arte medievale e si attribuisce ad esso anche il compito di attuare i necessari interventi per la conservazione e il restauro della torre di Pisa.

Con un altro emendamento si eliminano all'articolo 2 le espressioni «durante il periodo di chiusura al pubblico» e «in ragione d'anno», che hanno sollevato molte critiche.

Il ministro FACCHIANO si dichiara favorevole agli emendamenti.

Il senatore ARGAN si dichiara soddisfatto sia dalla integrazione del comitato con i due storici dell'arte medievale sia per l'eliminazione all'articolo 2 del riferimento all'uso pubblico del monumento.

Il senatore NOCCHI non ritiene che le proposte emendative rimuovano l'obiezione principale della sua parte politica relativa al carattere e alle competenze del comitato. Il Ministro nella seduta di ieri ha sostenuto che il comitato si possa considerare una *authority* secondo lo schema proprio di ordinamenti stranieri. In realtà il riferimento è

improprio, sia perchè le *authority* sono in genere costituite da pochissimi membri e con competenze omogenee, sia perchè non assommano mai alle funzioni propositive di vigilanza o di elaborazione progettuale anche quelle gestionali e amministrative. Ribadisce quindi la opposizione della sua parte politica all'organo così come configurato, nella convinzione che occorra tenere distinti i suddetti compiti e preannuncia la presentazione in Aula di emendamenti in tal senso.

La sua parte politica non condivide neanche la scelta del comma 3 dell'articolo 2, di escludere nella materia ogni altra competenza collegiale, in considerazione della particolare competenza e qualificazione di un organo quale il Consiglio nazionale dei beni culturali, il cui intervento nella procedura di individuazione degli interventi da effettuare sarebbe auspicabile.

Il senatore VESENTINI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Nocchi, non ritiene che gli emendamenti del relatore migliorino sostanzialmente il testo del decreto-legge. Permangono ad esempio le preoccupazioni circa le deroghe alla legislazione vigente previste al comma 1 dell'articolo 1, fortemente criticate nella seduta di ieri anche dal senatore Pagani. Egli ritiene inoltre che, pur riconoscendo l'elevata qualificazione dei componenti del comitato, non sia opportuno affidare loro competenze tanto vaste e tanto delicate e preannuncia la presentazione di emendamenti all'Aula in tal senso. Infine le proposte del relatore non chiariscono sufficientemente in che modo verrà utilizzato lo stanziamento di 40 miliardi.

Il senatore BOMPIANI ritiene che gli emendamenti del relatore rispondano alle perplessità da più parti manifestate nella seduta di ieri. Riguardo alle competenze dell'organo e alle procedure che si intendono adottare per la realizzazione degli interventi di conservazione della torre, egli esprime qualche riserva, pur rimettendosi al Governo che, considerata l'urgenza di procedere e la inefficienza delle procedure ordinarie ha ritenuto opportuno, nella sua responsabilità, sperimentare nuove soluzioni.

La senatrice BONO PARRINO, dopo aver manifestato apprezzamento per gli emendamenti del relatore che migliorano il testo del decreto-legge, esprime la sua personale preoccupazione per le scelte del Governo, che potrebbero costituire un pericoloso precedente capace di mettere in discussione il ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali. La frantumazione delle competenze fra il Ministero dei lavori pubblici e quello per i beni culturali ha spinto il Governo a costituire un organo nuovo e sperimentale, per superare le lungaggini burocratiche da più parti lamentate e in questa ottica può essere accettata. Ella però mette in guardia dalla tentazione di ricorrere alle procedure straordinarie per la tutela del nostro patrimonio per non alterare le competenze del Ministero e degli organi che istituzionalmente sono preposti a tali funzioni.

Il senatore ARGAN conviene con la critica della senatrice Bono Parrino al comma 3 dell'articolo 1 e propone una integrazione al

comma 1, sottolineando la necessità di evitare l'indecente sfruttamento a scopo di lucro del monumento.

Il presidente SPITELLA propone una integrazione agli emendamenti del relatore, secondo la proposta del senatore Argan.

Il relatore MEZZAPESA, nel convenire con la fondatezza di talune preoccupazioni, sottolinea l'esigenza di una visione complessiva del problema ed invita ad accantonare questioni dilatorie che comprometterebbero ogni possibilità di efficace intervento.

Il ministro FACCHIANO ribadisce in primo luogo che tutte le forze politiche, in sede di approvazione della legge finanziaria 1990, hanno concordato, nonostante la sua isolata opposizione, di assegnare al Ministero dei lavori pubblici l'accantonamento per l'edilizia monumentale, e non si può ovviamente più prescindere da questa decisione, che comporta evidenti conseguenze. Con questa premessa, la soluzione concordata fra i due Ministeri e adottata con il decreto-legge è la migliore possibile. Inoltre la composizione del comitato - eventualmente integrato secondo l'emendamento del relatore - garantisce la presenza di tutte le discipline interessate. Risponde infine al senatore Argan di non aver mai promesso che la torre potrà nuovamente essere sfruttata intensivamente ad uso turistico, e ai senatori Bompiani e Bono Parrino assicurando la massima vigilanza del Ministero sulle iniziative che saranno intraprese.

Il presidente SPITELLA avverte che sono stati presentati tre nuovi emendamenti e sospende brevemente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 13,35 e riprende alle ore 13,40.

Il senatore VESENTINI rinuncia ad illustrare i tre emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori, i quali sopprimono la deroga alle norme vigenti, abrogano il comma 3 dell'articolo 1 e introducono un nuovo comma che prevede il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dei beni culturali e del Consiglio superiore per i lavori pubblici.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni i tre emendamenti del senatore Vesentini, previ i pareri contrari del RELATORE e del ministro FACCHIANO, non sono approvati. Sono quindi approvati, dopo il parere favorevole del ministro FACCHIANO, i tre emendamenti del relatore all'articolo 1 (l'ultimo dei quali integrato secondo la proposta del Presidente) nonché l'emendamento all'articolo 2.

Infine la Commissione, previa dichiarazione di voto contrario del senatore NOCCHI a nome del Gruppo comunista, conferisce il mandato al senatore Mezzapesa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, con gli emendamenti approvati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, non avrà più luogo. L'Ufficio di Presidenza della Commissione si riunirà nel pomeriggio, al termine della riunione informale per l'esame del disegno di legge n. 2266.

La seduta termina alle ore 13,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

Casadei Lucchi ed altri: Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023)

Coviello ed altri: Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182)

Lops: Disposizioni per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286)

Diana ed altri: Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990 (2322)
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente MORA comunica che sulla siccità il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 agosto 1990, n. 207. Ritiene quindi opportuno che i provvedimenti di iniziativa parlamentare all'ordine del giorno della Commissione siano esaminati congiuntamente al decreto legge, allorchè perverrà dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CIMINO interviene per sottolineare che la Presidenza del Consiglio, diversamente da quanto si prevedeva, ha ritenuto di presentare alla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge, del quale, - considerata la ristrettezza dei tempi disponibili - si prevede la reiterazione per il caso in cui gli impegni di lavoro del Parlamento non consentissero di concludere l'esame entro i sessanta giorni.

Il senatore DIANA, premesso che non resta che formulare l'auspicio che il Governo si adoperi per la sollecita conversione del nuovo decreto-legge, fa osservare che si è ancora in attesa dei fondi stanziati con la legge n. 286 dello scorso anno, rimasta ancora inattuata. Sottolinea quindi l'esigenza che il Governo modifichi le misure d'intervento previste nel nuovo decreto-legge, consentendo, come previsto nella suddetta legge n. 286, l'intervento a favore di coloro che abbiano subito danni per due e non per tre anni consecutivi, come previsto nell'attuale testo del decreto-legge.

Il senatore CASCIA, nel concordare col Presidente sull'opportunità di esaminare i provvedimenti in titolo unitamente al decreto-legge che sarà trasmesso dalla Camera dei deputati, ritiene che il Governo abbia fatto male a presentare il disegno di legge di conversione alla Camera dei deputati anziché al Senato, che aveva già nel proprio calendario dei lavori disegni di legge d'iniziativa parlamentare sulla stessa materia.

Nel rinnovare quindi la richiesta al Governo, già formulata lo scorso anno, di presentare una relazione sulla attuazione della legge n. 286, il senatore Cascia ribadisce l'urgenza che il Parlamento conosca se e in che modo abbiano funzionato i meccanismi d'intervento varati con la citata legge. Conclude accennando all'opportunità di avviare, come proposto dal senatore Scivoletto, una indagine conoscitiva sull'uso delle acque in agricoltura, materia strettamente connessa al problema della siccità.

Il sottosegretario CIMINO, premesso che è giusto accogliere la richiesta del senatore CASCIA e che il Governo predisporrà la relazione, fa osservare che molto dipende dalle regioni, che hanno competenze in materia e che debbono fornire al Ministero tutti i dati necessari per riferire al Parlamento al più presto possibile.

Il presidente MORA prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA comunica che nei lavori della Commissione della prossima settimana (mercoledì e giovedì) è previsto l'esame – oltre che dei provvedimenti sulla siccità nel caso in cui sarà pervenuto il decreto-legge e del disegno di legge n. 2250 sugli enologi (ove l'iter non fosse ultimato nella seduta odierna) – di una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare, predisposto dal relatore Vercesi nonché dei disegni di legge sul credito agrario, sul fondo di solidarietà nazionale, sul personale dell'AIMA e sul rifinanziamento della legge pluriennale di spesa (quest'ultimo dovrebbe essere deferito la prossima settimana).

Per quanto riguarda la proposta di indagine conoscitiva sull'uso delle acque egli ritiene opportuno che il senatore Scivoletto predisponga un programma, anche sintetico, da sottoporre alla Commissione.

Il senatore CASCIA dichiara di condividere le proposte del presidente Mora in ordine ai lavori della Commissione. Sottolinea quindi l'opportunità che il nuovo Ministro venga a riferire alla Commissione senatoriale sulle linee di politica agricola che egli intende seguire. L'occasione dovrà anche servire a dibattere alcuni urgenti problemi, tra i quali quello del settore bieticolo-saccarifero su cui non è stato ancora raggiunto l'accordo interprofessionale. In merito i senatori comunisti hanno scritto – oltre che al presidente Mora per un dibattito in Commissione – al Ministro dell'agricoltura e delle foreste chiedendo che convocasse le parti; cosa che il Ministro ha fatto e che riscontra un alto apprezzamento da parte del Gruppo comunista.

Il presidente MORA, nel confermare di aver ricevuto la lettera dei senatori comunisti sul problema del settore bieticolo-saccarifero, fa presente di averne parlato col Ministro Saccomandi, dettosi disponibile a venire in Commissione – compatibilmente con i più pressanti impegni ministeriali – per affrontare i problemi più scottanti.

Il sottosegretario CIMINO rileva il costante impegno del ministro Saccomandi nella conduzione dei negoziati in sede GATT, per i quali sono emersi alcuni segnali positivi. Sempre sulle tematiche del GATT, ulteriori impegni del Ministro sono previsti per la fine di questo mese ed i primi di ottobre, mentre dovranno essere seguite ulteriori iniziative assunte a suo tempo dal ministro Mannino su alcuni regolamenti che concernono settori in crisi dell'agricoltura italiana. Ritiene pertanto che l'incontro con la Commissione senatoriale potrà avvenire a partire dalla prima decade di novembre.

Seguono quindi ulteriori brevi interventi, sul calendario dei lavori della prossima settimana dei senatori CASCIA e MICOLINI e del sottosegretario CIMINO.

IN SEDE DELIBERANTE

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 2 agosto.

Il presidente MORA ricorda che a seguito del parere della Commissione pubblica istruzione, è stato ritenuto opportuno da parte dei presentatori del disegno di legge, approfondire le tematiche emerse e predisporre i nuovi emendamenti la cui elaborazione è ancora in corso.

Il senatore MICOLINI rileva che si sta predisponendo una nuova formulazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge nell'intento di recepire le osservazioni della Commissione pubblica istruzione. L'obiettivo, precisa il senatore Micolini, è quello di varare un testo che costituisca una risposta organica, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute da varie parti e delle legislazioni francese e tedesca.

In ordine ai principi ispiratori dei nuovi emendamenti, l'oratore preannuncia che è prevista la creazione di una apposita commissione per la fase transitoria, la valutazione dei requisiti posseduti, la soppressione dell'albo professionale.

Conclude assicurando che il testo dei nuovi emendamenti sarà pronto per la prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI*

Il Presidente avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 11,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
MARZO
indi del Vice Presidente
CROCETTA

Intervengono il ministro delle partecipazioni statali Piga e il sottosegretario di stato allo stesso dicastero Montali.

La seduta inizia alle ore 9,45.

Proposta di deliberazione di una indagine conoscitiva su: «La crisi nella gestione delle riserve idriche»

Il presidente MARZO informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nel corso di alcune riunioni ha ravvisato l'opportunità di svolgere una indagine conoscitiva sul seguente tema: «Il ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle riserve idriche». Per tale indagine è in via di elaborazione un programma delle audizioni sulla cui base verrà richiesta la necessaria autorizzazione del presidente della Camera e del Senato previa delibera della Commissione.

Dopo brevi interventi dei deputati CHERCHI, PUMILIA e del senatore FOGU, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro delle partecipazioni statali sulla situazione dell'ENIMONT, anche in rapporto all'assetto complessivo del comparto chimico

Il presidente MARZO avverte che, con il consenso dei Gruppi, si procederà alla pubblicità della seduta mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione approva.

Il ministro PIGA, facendo riferimento alla relazione svolta il 6 settembre presso le Commissioni V e X della Camera, ricorda i tentativi da egli svolgi nel mese di agosto per comprendere le ragioni del dissenso tra la parte pubblica e quella privata con lo spirito di salvare la *joint-venture*, che, vuole ricordare, era nata per razionalizzare l'industria chimica, allargare la sua base produttiva, sviluppare investimenti nei prodotti intermedi e nelle plastiche, il tutto in una prospettiva di sviluppo sul mercato europeo.

Dopo aver ricordato brevemente tutte le ipotesi esplorate e discusse fin nei particolari per consentire di affrontare l'emergenza in compartecipazione tra i due *partner*, secondo il principio della pariteticità di gestione, ha maturato la convinzione che allo stato attuale appare praticabile solo l'acquisto della partecipazione dell'ENI da parte della Montedison o viceversa. Di qui la necessità di adottare un atto di indirizzo che desse certezza e trasparenza alle varie fasi dell'operazione: questa conclusione è stata condivisa e fatta propria dal Governo.

Il Ministro ricorda che, sulla base delle considerazioni e delle conclusioni formulate nella riunione tenutasi il 5 settembre scorso sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha impartito all'ENI una direttiva concernente la vicenda ENIMONT, di cui da lettura e che prevede la vendita a prezzo determinato alla Montedison della sua partecipazione in ENIMONT, ovvero, ove la Montedison non intenda accettare tale proposta, l'acquisto al medesimo prezzo della partecipazione della Montedison.

Dopo aver ricordato le difficoltà incontrate per pervenire all'attuale proposta di vendita, sottolinea che negli accordi a suo tempo sottoscritti dalle due parti non erano previste separazioni a breve termine ma ipotesi di procedere all'allargamento della *joint-venture* con il conferimento di HIMONT e la costituzione di un polo chimico integrato.

Ricorda quindi che dal dibattito svoltosi presso le Commissioni V e X della Camera sono emerse tre importanti indicazioni che devono essere tenute presenti nel caso che si pervenga all'acquisto dell'intera società da parte di uno dei due *partners*: il carattere nazionale di ENIMONT, il rispetto delle clausole contenute nel *business plan* e le indicazioni che saranno formulate dal CIPI.

Dà quindi notizia dello scambio epistolare avvenuto in questi giorni tra la Montedison, l'ENI ed il Ministero, tra cui un'ultima lettera del dottor Gardini nella quale si dichiara la disponibilità a valutare l'offerta di vendita della quota azionaria che l'ENI avanzerà alla Montedison.

Il senatore FOGU, dopo aver rilevato che un anno fa il CIPI aveva definito strategica la presenza pubblica nella chimica, chiede al ministro se il Governo assicurando alla Montedison il diritto alla prima opzione non contraddica tale principio. Chiede poi, nel caso il privato dovesse acquistare la quota pubblica, quali reali vincolo lo Stato sarebbe in grado di imporgli nell'ambito di una politica di difesa della chimica nazionale nel contesto internazionale e di una politica di settore che non penalizzi il Mezzogiorno.

Rilevato il rischio che l'ENIMONT possa ricorrere agli istituti di credito pubblici per il reperimento delle risorse necessarie alle esigenze

finanziarie del gruppo, eventualmente privatizzato - conoscendo che il costo dell'operazione non riguarda soltanto l'acquisto del 40 per cento di proprietà pubblica, ma anche la dimensione sia delle passività attuali sia del fabbisogno finanziario per gli investimenti relativi all'attuazione del piano industriale - chiede come lo Stato possa garantirsi il controllo di tale operazione per evitare che la chimica italiana finisca in posizione subordinata rispetto alle multinazionali del settore.

Passando poi alla situazione della regione Sardegna, osserva che se si vuole utilizzare questo drammatico momento di crisi per modificare radicalmente gli assetti produttivi e industriali degli stabilimenti sardi, tale linea è in contraddizione rispetto ai risultati degli incontri del luglio scorso tra Governo, Regione e sindacati. L'area chimica sarda non deve essere considerata marginale ma parte fondamentale di un disegno strategico che ne ridefinisca il ruolo in un quadro nazionale.

Va quindi respinto il tentativo del *management* dell'ENIMONT di utilizzare una situazione congiunturale per anticipare iniziative di ristrutturazione negli stabilimenti sardi sulle quali occorre un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali.

Il deputato CHERCHI esprime il dissenso della sua parte politica nei confronti delle decisioni del Governo sulla vicenda ENIMONT: tale posizione critica era già stata manifestata precedentemente alla costituzione della *joint-venture* nonché sul progetto industriale che era alla base dell'accordo. Circa le direttive che sono state emanate dal Governo ritiene che esse non rispondano alle indicazioni del Parlamento ed all'ordine del giorno votato dal Senato. In particolare la direttiva che affida la gestione della società al privato implicitamente esprime un giudizio negativo, e a suo avviso ingeneroso, nei confronti del *management* pubblico, dando così ragione alle critiche avanzate da parte del *partner* privato nei confronti della dirigenza dell'ENI.

Ritiene inoltre di non poter condividere neanche la direttiva che, contraddicendo il voto unanime del Senato in ordine al ruolo dell'ENI nella chimica, consente alla Montedison di prendere il controllo totale della *joint-venture* rendendo così difficilmente raggiungibili gli obiettivi industriali ed occupazionali che rispondono all'interesse del paese.

A suo avviso la situazione che si è attualmente determinata presenta aspetti molto preoccupanti soprattutto dal punto di vista delle ricadute sociali; chiede quindi che il Governo intervenga tempestivamente per impedire la chiusura di stabilimenti nel Mezzogiorno e la messa in cassa integrazione dei lavoratori e per sollecitare la predisposizione di un piano industriale che affronti in modo razionale le questioni più urgenti.

Il deputato PUMILIA desidera esprimere il suo consenso per l'iniziativa del Governo che ritiene indispensabile per chiudere la lunga fase di incertezze e di contrasti che hanno caratterizzato l'accordo tra l'ENI e la Montedison. Tale iniziativa era stata accompagnata inizialmente da una comune valutazione positiva in quanto si riteneva che tale accordo avrebbe creato nel nostro paese le dimensioni ottimali nel settore della chimica per ridurre le importazioni dall'estero e competere sui mercati internazionali. La procedura che assicura alla Montedison di decidere per prima gli appare ineccepibile e la lettera del

dottor Santini ricordata dal ministro, conferma la disponibilità ad accettare le regole della trattativa.

Rilevato che nel caso in cui il privato trovasse il modo di approvvigionarsi sul mercato finanziario non esisterebbe un problema ideologico tra pubblico e privato, ma l'esigenza di mantenere l'unitarietà della gestione della chimica, osserva che il ministro deve assicurare la Commissione sull'opportunità che il CIPI venga investito della questione e che si pronunci al più presto sia sulla proposta di vendita del pacchetto azionario dell'ENI sia sui vincoli e le condizioni per tale vendita. Chiede che le deliberazioni del CIPI siano poi esaminate dal Parlamento prima di procedere alla definizione conclusiva.

Dopo aver chiesto al ministro di intervenire per bloccare iniziative tendenti allo smantellamento del comparto chimico in attesa di definire quale sarà il ruolo della chimica nei prossimi anni, osserva che da parte del gruppo democratico cristiano non vi sono obiezioni di principio sulla vendita del pacchetto azionario dell'ENI, a condizione però che si guardi a questa ipotesi tenendo conto delle passate vicende e si impongano, da parte del Governo, al *partner* privato condizioni che limitino le manovre che non tengano in debito conto gli interessi nazionali.

Il deputato CAVICCHIOLI rileva che ci si trova di fronte ad un problema di particolare complessità soprattutto perchè l'accordo che ha dato origine all'ENIMONT non è mai stato tradotto in termini sostanziali; questo anche a causa delle lacune e degli equivoci presenti nei patti sottoscritti che non prevedono sistemi di risoluzione consensuale ed hanno lasciato fluttuare un venti per cento del capitale sociale, la cui destinazione proprietaria finale doveva invece essere oggetto di maggiore ponderazione e controllo.

Auspica, nel caso in cui l'ENIMONT venga privatizzata, che il comparto chimico rimanga comunque strategico per il settore pubblico ed invita il Governo ad attivare gli strumenti necessari, anche attraverso gli opportuni interventi del CIPI, per imporre vincoli e controlli all'acquirente del pacchetto azionario dell'ENI.

Il deputato Vincenzo RUSSO ritiene necessario che il CIPI ridiventi protagonista delle decisioni riguardanti l'attuale complessa situazione dell'ENIMONT, anzi precisa che sarebbe stato opportuno che il CIPI fosse stato investito prima della direttiva del Governo che forse ha reso più confusa la soluzione del problema. Ricorda quindi che il CIPI, nel dicembre 1988, ha ribadito che la *joint-venture* trovava la sua giustificazione nella legislazione vigente riguardante l'ENI e che quindi l'ente di Stato non poteva uscire da un settore così importante per la strategia industriale del paese. Ricorda quindi che la pronuncia dell'Avvocatura dello Stato non riteneva praticabile l'uscita dell'ENI dal settore chimico, e lo stesso avviso ha espresso la Corte dei conti attraverso la relazione annuale riguardante i tre enti di gestione, esprimendo altresì valutazioni critiche sui procedimenti che hanno portato l'ENI ad approvare i criteri che caratterizzano la *joint-venture*.

Dopo aver rilevato che le difficoltà nella realizzazione dell'accordo comportano problemi occupazionali per il Sud, ricorda che il

Mezzogiorno accolse positivamente gli insediamenti chimici e petrolchimici, pur sapendo che tali investimenti erano caratterizzati ad una alta quota di capitale e bassi livelli occupazionali.

Ritiene quindi necessario che il Governo pretenda garanzie per lo sviluppo del Mezzogiorno; auspica infine che il ruolo delle partecipazioni statali costituisca un fattore di stimolo per la crescita complessiva dell'area meridionale.

Il senatore MANTICA riconosce che l'intervento del ministro Piga nella questione EMINONT ha per lo meno avviato lo scioglimento dei numerosi problemi legati all'intricata vicenda societaria; intende però richiamare l'attenzione del Ministro sull'inutilità, in caso di privatizzazione, di vincoli eventualmente imposti dalla Montedison, di elaborazione difficile e di impossibile realizzazione.

L'attuale situazione critica del comparto chimico è sostanzialmente diversa da quella in cui maturò l'accordo per la *joint-venture*, ma i contrasti con il *partner* privato si verificarono fin dall'inizio, ad esempio sul problema dell'approvazione del decreto sugli sgravi fiscali, e non solo in base ai rapporti stabiliti, ma anche come riflesso della situazione finanziaria interna delle due parti. Ritiene che se l'attività del Ministro delle partecipazioni statali non dovesse sortire effetti risolutivi si continuerebbe a rimanere nell'attuale caotica situazione di privatizzazione surrettizia.

Il problema di fondo sta nello scegliere con chiarezza tra collocazione in area pubblico oppure privata dell'azienda, ma se si dovesse propendere per la vendita della quota dell'ENI alla Montedison, è corretto prevedere che nulla poi impedirebbe a quest'ultima di gestire l'ENIMONT in completa autonomia decisionale: la responsabilità del Governo nell'intera vicenda è quindi ben definita e precisa. Ritiene che una terza via del tutto impercorribile e desidera dal Ministro una risposta in ordine alla reale praticabilità di forme di controllo e di indirizzo governativi ad un'ENIMONT privatizzata, come è stato auspicato da più parti politiche.

Il senatore CARDINALE ritiene l'attuale situazione dell'ENIMONT delicata e pericolosa a causa di specifiche responsabilità del Governo, che ha disatteso finora gli indirizzi espressi dal Parlamento sbilanciandosi a favore della privatizzazione della società e mettendo così in difficoltà l'ENI rispetto al *partner* privato. Osserva che il Governo non ha adeguatamente difeso l'ENI dagli atteggiamenti intolleranti e spesso scorretti della Montedison, non mantenendo così neppure una posizione di equidistanza dalle parti, atteggiamento sostenuto invece dai sindacati.

Le ragioni che hanno portato alla nascita dell'ENIMONT rischiano ora di essere vanificate riportando il settore chimico nazionale ad una cronica debolezza strutturale. Ritiene che la *joint-venture* debba rimanere un'azienda integrata mentre risulta chiaro il disegno della Montedison tendente a dismissioni indiscriminate nel settore della raffinazione ed in parte in quello della chimica di base.

La possibilità che la *joint-venture* operasse e progredisse accantona con rapidità e superficialità, agevolando così ulteriormente il *partner* privato, già avvantaggiato nella valutazione dei cespiti all'atto della costituzione dell'ENIMONT. Nel caso in cui la separazione diventi inevitabile, auspica che sia l'ENI ad acquisire la quota della Montedison, e non viceversa, come è del resto previsto negli accordi sottoscritti a suo tempo. Il Governo ha ancora il tempo e gli strumenti per impedire una privatizzazione che renderebbe sicuramente inoperanti gli eventuali vincoli imposti alla Montedison e che si tradurrebbe in un danno per il settore chimico.

Il deputato MERLONI, dopo aver ringraziato il ministro Piga per l'ampia ed esauriente relazione, osserva che l'unità funzionale dell'ENIMONT, e quindi i suoi fini strategici, debbano venire comunque salvaguardati. La disponibilità espressa dalla Montedison nei confronti della proposta formulata dal Governo ha rimosso un ostacolo difficile ed occorre quindi procedere speditamente in questo senso.

Desidera sottolineare i rischi insiti in entrambi gli scenari finali prefigurati dalla proposta dell'esecutivo: infatti, come hanno ben evidenziato i colleghi intervenuti, se è vero che una privatizzazione dell'ENIMONT comporterebbe problemi di non lieve entità è altrettanto prevedibile che il passaggio dell'azienda all'ENI avrebbe conseguenze di non minore rischio.

Dopo aver ricordato che i vertici dell'ENI sono sostanzialmente favorevoli ad un'acquisizione della quota della Montedison, rileva che in questo caso non sarebbe poi facile trovare *partners* per future e necessarie collaborazioni: il passaggio in mano privata della quota societaria pubblica comporterebbe invece per l'ENI un notevole incremento di mezzi finanziari, utile per un reinvestimento in attività produttive redditizie per il paese. Sollecita quindi una soluzione definitiva dell'annosa vicenda, in linea con quanto di positivo deciso dal Governo nelle ultime settimane, anche se ritiene ancora possibile una ricomposizione *in extremis* del rapporto fra i due *partners*.

Interviene quindi brevemente il senatore Walter FONTANA, il quale ritiene opportuno che sia lasciata ampia libertà per pervenire ad una definizione della questione ENIMONT, che però tuteli i livelli occupazionali delle aziende del settore.

Il ministro PIGA, dopo aver ricordato che l'intesa per l'ENIMONT fu raggiunta con lo spirito di potenziamento della industria chimica nel suo complesso e con una forte carica di imprenditorialità, rileva che durante gli ultimi faticosi incontri con le parti la preoccupazione costante è stata sempre quella di tutelare gli interessi del comparto chimico evitando così di spezzare l'unitarietà del settore che rappresenta un valore importante. I margini per tentare una intesa tra i due *partners* sono andati scomparendo man mano che si andava avanti nel tentativo di mediazione, per cui si ritiene che la proposta ultima avanzata dal Governo sia l'unica che allo stato attuale possa consentire di uscire da tale situazione deleteria per la chimica italiana. Desidera quindi rivolgere un apprezzato riconoscimento a tutti i *managers*

dell'ENI che hanno svolto in modo egregio il loro compito nella conduzione sia dell'ENIMONT che dell'ENICHEM.

Anche a suo avviso la fase della offerta di vendita richiede una deliberazione del CIPI, concorda con il ministro Battaglia sul fatto che il prezzo non deve essere determinato dal comitato, ma è convinto che le valutazioni del CIPI devono essere un momento necessario del procedimento.

Dopo aver ricordato i vincoli che dovrà rispettare il nuovo proprietario dell'ENIMONT, osserva che la parte che acquisterà il controllo azionario della società dovrà farsi carico sia di 9.000 miliardi di debiti consolidati, sia del costo dell'operazione di acquisto, sia del rilancio della azienda necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto industriale. A tale riguardo ritiene che la politica di sviluppo della società vada finanziato con risorse proprie ed esclude che ci saranno interventi di sostegno da parte del Governo.

Circa poi la situazione di crisi che stanno attraversando le zone meno sviluppate del nostro Paese - in particolare la Sardegna - fortemente colpite dall'andamento recessivo dell'industria chimica, ricorda che vi sono state presso la Presidenza del Consiglio alcune riunioni in merito alle quali si è cercato di sensibilizzare gli enti a partecipazione statale a predisporre progetti per la conservazione delle strutture esistenti e programmi di infrastrutture ed iniziative industriali. Dà assicurazioni che, appena approvata la legge sui fondi di dotazione, verranno impartite adeguate direttive agli enti.

Dopo essersi brevemente soffermato sulla questione dei vincoli che si dovrebbero prevedere nel contratto di vendita del pacchetto azionario, nel caso che fosse acquistato dal *partner* privato, osserva che il conferimento di HIMONT nella *joint-venture* non è obbligatorio ai termini del contratto, ma soltanto ipotizzato dall'articolo 18 dei patti parasociali nel caso della creazione di un polo chimico integrato e del conseguente aumento di capitale.

Circa poi i livelli occupazionali rassicura la Commissione che il ricorso alla cassa integrazione si sta utilizzando con il consenso dei sindacati e ritiene di poter dare ampie assicurazioni sull'impegno del Ministero a far svolgere le procedure di vendita nella più completa trasparenza e correttezza.

Per quanto concerne infine il coinvolgimento del CIPI nel procedimento decisionale informa la Commissione che ha chiesto al ministro del bilancio la convocazione del comitato e che l'ENI sta lavorando per stabilire un obiettivo prezzo di vendita del suo pacchetto azionario.

Aggiunge infine che le tre condizioni da porre all'acquirente privato, di cui si è precedentemente parlato, faranno parte delle clausole contrattuali e che degli sviluppi della situazione sarà tenuto costantemente informato il CIPI.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENEL

Viene introdotto in Aula il dottor Franco Viezzoli, Presidente dell'ENEL, accompagnato dal dottor Renato Ciccarello e dal dottor Claudio Sartorelli, dirigenti dell'ente.

Il presidente CHIAROMONTE, ringraziato il dottor Viezzoli per aver aderito all'invito della Commissione, ricorda che l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, prefetto Sica, il 24 giugno scorso, presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in ordine alla costruzione, da parte dell'ENEL, della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ha riferito che «dall'esame del voluminoso carteggio concernente l'appalto dei primi lotti della costruenda centrale (per un importo di circa 120 miliardi) sono emerse non poche perplessità sulla procedura seguita dall'ENEL che, sia nella fase concorsuale che in quella successiva all'aggiudicazione, disattendendo specifiche disposizioni stabilite nelle lettere di invito alle gare d'appalto, nonchè la stessa propria normativa interna, ha consentito che l'effettiva realizzazione dell'opera fosse concentrata in capo ad un unico gruppo di imprese.

In presenza di tali circostanze e in considerazione che altri elementi informativi hanno contribuito a delineare un quadro d'insieme che porta a ritenere che la malavita organizzata calabrese, sia pur indirettamente, appaia non estranea alla vicenda, questo Ufficio ha provveduto a trasmettere una dettagliata relazione alla competente procura della Repubblica di Palmi».

La Commissione, tenuto anche conto della gravità delle affermazioni rese sull'argomento dall'Alto Commissario, ha stabilito - prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari - di approfondire la questione. Come è noto anche la magistratura ha avviato iniziative al riguardo. Per parte sua, la Commissione intende acquisire, in questa fase, notizie ed informazioni che possano far luce sulle denunciate infiltrazioni della malavita organizzata nell'aggiudicazione degli appalti e dei subappalti connessi alla costruzione della centrale di Gioia Tauro.

Dà quindi la parola al presidente dell'ENEL.

Il dottor VIEZZOLI dà lettura di un'ampia relazione la quale, corredata di numerose schede allegate, è stata già trasmessa alla Presidenza della Commissione nella giornata di ieri 19 settembre e posta a disposizione dei Commissari. Premette che, nell'esposizione delle vicende relative alla realizzazione della centrale di Gioia Tauro, è opportuno effettuare una ricostruzione circostanziata delle procedure seguite per le necessarie autorizzazioni e per le assegnazioni degli appalti, rinviando, per ulteriori approfondimenti, a quanto riportato nelle menzionate schede allegate.

Riferisce successivamente sulle procedure di localizzazione e di autorizzazione dell'impianto di Gioia Tauro, partendo dall'emanazione - da parte del Governo - del decreto-legge del 3 dicembre 1979, n. 684 e menzionando tutte le iniziative, legislative e non, adottate fin dal 1973, concernenti i programmi pluriennali dell'ente, con particolare riferimento alla costruzione delle centrali termoelettriche.

Ricorda inoltre che, a seguito di variazioni intervenute nella individuazione delle aree destinate all'insediamento della centrale, l'ENEL ha chiesto, nel luglio 1988, il rilascio di concessione edilizia in variante all'originale progetto; riferisce dettagliatamente sull'iter seguito a questa richiesta dell'ENEL, sui contatti con la regione Calabria, con i comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinando o con le organizzazioni sindacali calabresi.

Il presidente dell'ENEL passa successivamente in rassegna gli aspetti ambientali connessi alla costruzione della ridetta centrale, illustrati nella relazione stessa e nelle schede allegate, con riferimento alla normativa comunitaria ed interna. In tale contesto è stato deciso di rendere policombustibile l'impianto che è stato pertanto programmato per l'alimentazione a carbone, ad olio ed a gas naturale. In sintesi, le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente possono riassumersi nelle seguenti proposizioni:

la realizzazione della centrale di Gioia Tauro è necessaria, per essere l'Italia meridionale gravemente deficitaria nel settore elettrico;

è stata verificata - per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente e sulla salute - l'esistenza di condizioni che garantiscono:

- la minimizzazione degli impatti in fase di cantiere;
- la minimizzazione degli effetti sulle falde idriche dei prelievi in fase di cantiere e di esercizio;
- il rispetto dei limiti di legge per gli scarichi idrici;
- il rispetto degli *standard* di qualità dell'aria;
- l'adeguatezza delle misure di mitigazione degli impatti residui;

il progetto dell'Enel costituisce un notevole passo avanti per quanto concerne la prevenzione dell'inquinamento atmosferico; e gli impianti che sono previsti rappresentano la migliore tecnologia disponibile.

Inoltre, in relazione all'importanza di avere dati certi ed incontrovertibili sulla effettiva situazione ambientale, l'Enel, per la prima volta in Italia, ha avviato un'ulteriore iniziativa destinata, tramite uno studio di monitoraggio sul campo, ad accertare lo stato dell'ambiente nell'area di Gioia Tauro in assenza dell'impianto termoelettrico, durante la fase di costruzione e durante la fase di esercizio, con il fine ultimo di certificare le variazioni eventualmente verificatesi e di suggerire quindi eventuali interventi correttivi sull'esercizio della centrale. Questa iniziativa è supervisionata da un comitato tecnico-scientifico formato da esperti di fama nazionale, nel quale è prevista la partecipazione di docenti delle Università della Calabria. In tale studio è prevista anche la progettazione di un «osservatorio ambientale» con il possibile impiego di circa 150 operatori.

Il dottor Viezzoli illustra successivamente il punto di vista dell'Enel sui procedimenti giudiziari in corso, riassumendo gli elementi processuali già consegnati agli atti della Commissione.

In questo quadro tiene a precisare che l'Enel è del tutto estraneo alle problematiche relative all'ipotizzato reato di associazione mafiosa che vedrebbe coinvolti gli appaltatori. Tale reato infatti non è stato contestato al Presidente dell'ente nè ad alcun soggetto legato da un rapporto di dipendenza o di servizio con l'Enel. L'Enel aveva il dovere di richiedere le certificazioni antimafia previste dalla legge: ed ha proceduto alla stipulazione dei contratti soltanto dopo il positivo rilascio delle certificazioni. Ma, poichè si è formulata l'ipotesi che nei lavori affidati in appalto si siano verificate infiltrazioni mafiose, corre l'obbligo di precisare le modalità con le quali quei lavori furono affidati, secondo le precise informazioni che i competenti uffici dell'ente hanno fornito.

Per quanto concerne le procedure per l'aggiudicazione delle commesse, l'oratore precisa che gli appalti di lavori e gli ordini di fornitura necessari per la realizzazione della centrale sono assegnati dall'Enel mediante apposite procedure interne. L'Enel infatti non è soggetto alle normative di legge sui pubblici appalti in quanto, secondo quanto emerge dalla legge istitutiva (legge 6 dicembre 1962, n. 1643) appartiene alla categoria degli enti pubblici economici ed agisce in regime privatistico.

Ciò vale in particolare per tutta l'attività contrattuale e comporta che le commesse di competenza dell'Enel ricadono non già nell'ambito delle norme amministrative, bensì delle disposizioni del codice civile.

Pur operando in un regime privatistico, l'ente si è dotato di regole uniformi e prestabilite per la disciplina delle forniture e degli appalti. Tali regole sono contenute in appositi regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione e nei quali sono fissati criteri per l'interpello delle imprese, l'esame delle offerte, l'aggiudicazione delle commesse e la loro gestione.

Tali regolamenti, adottati dall'Enel fin dalla sua istituzione, sono stati negli anni aggiornati e perfezionati al fine di disporre di strumenti normativi che, da un lato, siano in grado di assicurare il maggiore livello di trasparenza e di regolarità nei rapporti con le imprese esterne e che, dall'altro, risultino comunque rispondenti alle esigenze operative dell'ente.

Per l'assegnazione degli appalti il regolamento prevede, di norma, l'effettuazione di gare sotto forma di licitazione privata. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, il regolamento fa espresso riferimento all'albo nazionale costruttori imponendo, per gli appalti che ricadono nelle categorie e negli importi in tale albo previsti, di limitare la scelta alle imprese che risultino dotate di adeguata iscrizione all'albo medesimo. Il successivo rapporto tra l'Enel e la ditta appaltatrice viene disciplinato da un contratto di diritto privato composto di diversi documenti tecnici e normativi tra cui il più importante, ai fini di una uniformità delle condizioni contrattuali, è il capitolato generale di appalto approvato dal consiglio di amministrazione il 16 aprile 1986.

Il dottor Viezzoli si sofferma quindi sull'applicazione della normativa antimafia connessa all'attività dell'ENEL che, oltre ad adottare la normativa aziendale sopra descritta, non manca di dare applicazione a tutte quelle disposizioni di legge che risultano non limitate al settore specifico dei pubblici appalti, bensì destinate alla generalità degli appalti degli enti pubblici (a prescindere dal loro regime pubblicistico o privatistico) e vincolanti quindi anche per l'ente elettrico.

Il riferimento, a questo riguardo, va ovviamente in primo luogo alle disposizioni della normativa antimafia, che hanno sempre avuto da parte dell'ENEL scrupolosa e completa attuazione anche attraverso apposite circolari applicative, predisposte con la collaborazione di commissioni di studio, delle quali sono stati chiamati a far parte anche autorevoli giuristi esterni all'ENEL. Si tratta di testi applicativi relativi non solo alle disposizioni di legge in materia, ma anche alle indicazioni fornite dalle circolari emanate da parte dell'Alto Commissario.

Ciò comporta, tra l'altro, che, prima della stipula di ogni singolo contratto e prima del rilascio di eventuali autorizzazioni al subappalto, le competenti unità dell'ente provvedono sempre ad espletare gli adempimenti previsti dalla normativa antimafia e a chiedere, in particolare, il prescritto nulla osta alle prefetture. Non è evidentemente nel potere dell'ente di acquisire informazioni ufficiali diverse.

Fatto cenno al sistema normativo comunitario, il presidente dell'ENEL delinea il quadro degli appalti per la realizzazione dell'impianto di Gioia Tauro, per un previsto investimento complessivo di 5.625 miliardi di lire (moneta 1989), di cui finora è stato assunto un impegno di spesa pari a 2.692 miliardi. Riferisce quindi sugli appalti che formano oggetto del procedimento giudiziario in corso, fornendo ampi

ragguagli sulle due prime gare di appalto, sulla scelta delle imprese, sulla riserva in favore delle imprese locali (in base ad una deliberazione del CIPE del 29 novembre 1983), nella quale è espressamente prevista la concreta prospettiva di partecipazione della piccola e media industria e dell'artigianato locale, in connessione con la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Oltre a questa specifica prescrizione, la scelta di coinvolgere l'imprenditoria locale deriva, sul piano generale, anche dalle convenzioni che l'ENEL stipula con i comuni sui cui territori si realizzano gli impianti e che di solito prevedono, su richiesta dei comuni stessi, uno specifico impegno dell'ente in tal senso. Si possono citare al riguardo, tra le altre, le convenzioni già stipulate per gli impianti di Montalto di Castro, Brindisi, Tavazzano, Pietrafitta, nonché il testo della convenzione che l'ENEL aveva in esame con lo stesso comune di Gioia Tauro. È stato quindi sulla base di questi presupposti che le gare in questione sono state riservate alle imprese della Calabria. La scelta delle singole imprese da interpellare è stata poi effettuata dalle direzioni competenti in conformità a quanto previsto dal regolamento interno.

Inoltre – fatta salva l'esigenza di includere nell'interpello le imprese calabre più note e di maggiore rilevanza nazionale – si è tenuto conto di quanto prescritto dal regolamento in merito alla rotazione degli interpellati, considerando, tra l'altro, che i programmi di lavoro dell'ENEL prevedevano per il futuro, nella regione Calabria, numerose altre gare di appalto.

Si sofferma successivamente a descrivere la prima fase delle gare, la già ricordata variante del progetto intercorsa, la successiva richiesta di nuove offerte nei confronti delle medesime imprese già interpellate; il tutto – sottolinea il presidente Viezzoli – caratterizzato da una condotta degli uffici dell'ENEL ispirata al pieno rispetto del regolamento interno. Passa quindi a descrivere la seconda fase delle gare, e l'aggiudicazione dei primi tre appalti, subordinata, come richiesto dalla legge, all'espletamento delle procedure antimafia.

Descrive poi la fase delle richieste di autorizzazione per l'ampliamento dei raggruppamenti, mediante l'immissione di ulteriori imprese.

Le direzioni dell'ENEL, nell'ambito delle loro competenze, esprimevano il proprio consenso in merito all'inserimento, esigendo ovviamente anche per tali imprese l'espletamento delle procedure antimafia.

Il consenso all'ampliamento dei raggruppamenti teneva conto delle seguenti considerazioni:

la partecipazione di altre imprese agli appalti in questione non pregiudicava, bensì rafforzava la posizione contrattuale dell'ENEL, in quanto si veniva ad ampliare il numero delle imprese partecipanti (con effetti positivi per una sollecita esecuzione dei lavori) lasciando peraltro inalterate le originarie imprese capogruppo nella posizione di mandatarie dei raggruppamenti;

le ditte da inserire già disponevano di forze di lavoro nella zona e potevano quindi rendere più spedite l'esecuzione delle opere;

nessuna prescrizione in senso contrario all'ampliamento delle associazioni temporanee di imprese risultava emergere dalle norme interne dell'ENEL, in quanto i regolamenti aziendali nulla prevedono in

proposito e talune prescrizioni contenute nella lettera di interpello prevedevano solo delle incompatibilità destinate a valere durante le procedure di gara e che risultavano pertanto influenti nella successiva fase di esecuzione dei lavori;

nessun impedimento all'ampliamento richiesto era previsto a quel tempo (giugno 1988) dalle disposizioni di legge o da provvedimenti di altro genere.

Dopo aver dato conto della terza gara d'appalto (quella relativa alla realizzazione degli edifici per servizi logistici), passa a trattare dei subappalti, i quali sono stati espletati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge (tenendo presente che non trovano per essi applicazione le recenti disposizioni dell'articolo 18 della legge del 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, essendo l'aggiudicazione avvenuta prima dell'aprile 1990).

In particolare sono state anche in questo caso osservate le disposizioni del capitolato generale d'appalto dell'ENEL del 1986, che limita il ricorso al subappalto ad alcuni soltanto dei lavori appaltati, per i quali sussistano circostanze particolari e motivate, facendo obbligo alle imprese appaltatrici di chiedere comunque la preventiva autorizzazione all'ENEL, con l'indicazione delle ditte proposte come subappaltatrici.

Fino al momento del sequestro dei cantieri, nell'ambito degli appalti in questione, sono stati autorizzati, dall'unità tecnica competente, 81 subappalti per un totale di 55 miliardi di lire.

Precisa che nei dati sopra indicati sono ricompresi, oltre ai noli a caldo, anche una serie di rinnovi di subappalti già concessi per scadenza dei termini temporali (24), nonché subcontratti relativi a noli a freddo (11), forniture (8) e servizi (2). Pur trattandosi di subcontratti che non richiedevano, in base alla precedente normativa di legge, l'espletamento delle procedure antimafia (ed alcuni di essi non lo richiedono neanche attualmente, in base alla normativa vigente) l'ENEL ha ugualmente preteso per tali subcontratti il rilascio della certificazione prefettizia.

Rileva che, nel complesso le quantità ed i valori di tali subappalti risultano in linea con quanto riscontrato in altri cantieri per la realizzazione di grandi impianti di produzione dell'ENEL. Il raffronto può essere fatto in particolare in riferimento all'impianto di Brindisi Sud, ove i 14 appalti (di cui 8 assegnati ad associazioni temporanee di imprese) hanno dato poi luogo a 155 subappalti (di cui 104 per i lavori assegnati alle associazioni temporanee) e all'impianto di Tavazzano, ove i 7 appalti assegnati hanno dato luogo a 108 subappalti.

Le autorizzazioni rilasciate dall'ENEL per l'esecuzione di tali subappalti sono state anch'esse subordinate, come si è detto, al preventivo espletamento delle procedure antimafia, in conformità alle disposizioni di legge, e per ciascuna delle imprese subappaltatrici si è avuto il rilascio del regolare nullaosta da parte delle competenti prefetture.

Il presidente dell'ENEL, riferendosi in particolare alle certificazioni antimafia, sottolinea che dall'esame di tutta la documentazione emerge, come dato incontrovertibile, che per tutte le imprese, coinvolte sia

direttamente (quali appaltatrici) sia indirettamente (quali subappaltatrici) nei suddetti appalti relativi alla costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, sono state costantemente e scrupolosamente seguite le procedure antimafia e a nessuna di tali imprese è stato consentito l'accesso in cantiere senza il rilascio del nullaosta prefettizio.

Non si tratta di un argomento di carattere formale bensì sostanziale, in quanto la scelta delle imprese può essere dall'ENEL effettuata solo sulla base di considerazioni tecniche e sull'affidabilità finanziaria. Per ogni altro elemento di valutazione, ed in particolare per quanto riguarda la valutazione morale e sociale dei titolari delle imprese, l'ENEL, come ente di Stato, non può che rimettersi agli organi istituzionali a ciò preposti e cioè fare riferimento ai certificati antimafia rilasciati dalle prefetture.

Sono infatti questi certificati il principale elemento su cui l'ENEL può fare affidamento ai fini dell'assegnazione dei lavori. Ogni diversa iniziativa che l'ENEL prendesse per proprio conto a tale riguardo risulterebbe inevitabilmente arbitraria, in quanto fondata su elementi non obiettivi e non controllabili; e potrebbe determinare gravi rischi nello svolgimento delle gare, qualora si trattasse di voci e apprezzamenti diffusi artatamente da ditte concorrenti per condizionare la gara.

Per questo, come si è detto, per gli appalti di Gioia Tauro, al pari di quanto avviene per tutti gli altri appalti (nel solo 1989 gli appalti di maggiore rilievo economico assegnati dall'ENEL sono stati circa 9.350, per un importo complessivo di 2.033 miliardi di lire), l'ENEL ha ritenuto di dover fare affidamento sui certificati antimafia.

Il presidente Viezzoli, avviandosi alla conclusione, osserva che dall'inizio dei lavori della costruzione della centrale di Gioia Tauro si parlava da tempo su tutta la stampa nazionale e locale (trattandosi oltretutto dell'unica grande opera pubblica di cui era prevista la realizzazione in Calabria) ma nessuna segnalazione - neppure in via informale o riservata - era mai pervenuta all'ENEL da parte degli organi istituzionali preposti all'ordine pubblico in merito a situazioni di turbamento o di pericolo di infiltrazioni malavitose che si potessero verificare nell'ambito del cantiere.

In definitiva, dall'esame complessivo della documentazione esibita e delle circostanze di fatto riferite, va evidenziato che l'ENEL aveva ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni attinenti sia alla localizzazione che alla costruzione dell'impianto; e che, per quanto concerne in particolare gli aspetti ambientali, l'ente si era fatto carico anche di assumere idonee iniziative, al fine di poter verificare l'impatto della centrale con il territorio circostante.

Per quanto concerne poi l'assegnazione degli appalti - fermo restando che l'ENEL, in relazione alla sua natura giuridica, non è soggetto alla normativa sugli appalti pubblici - va evidenziato che le procedure adottate risultano conformi al regolamento interno nonché alla prassi aziendale ed appaiono certamente appropriate rispetto alle mutate esigenze che si erano venute a determinare nel corso delle gare a seguito della ricordata variante del progetto. Inoltre - conclude il dottor Viezzoli - sia gli appalti che i subappalti risultano assegnati nella

scrupolosa e costante osservanza delle norme della vigente legislazione antimafia.

Il senatore TRIPODI esprime profondo sconcerto per l'impostazione della relazione testè svolta dal presidente dell'ENEL. Le iniziative della magistratura e dell'Alto Commissariato, nonché le risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria sarebbero tutte prive di fondamento: ma ciò non corrisponde alla realtà. Il contesto in cui si sono avviati i lavori della centrale è di una gravità eccezionale: l'ENEL ha promosso un'operazione di grandi dimensioni in modo tutt'altro che trasparente. Si è così assistito a violazioni di norme vigenti, ad infiltrazioni mafiose negli appalti e nei subappalti, alla mortificazione del ruolo degli enti locali ed all'offesa della coscienza civile delle popolazioni della piana di Gioia Tauro, della provincia di Reggio Calabria e della Regione.

Una logica che definisce coloniale ha guidato l'operato dell'ENEL dall'inizio dei lavori, intrapresi abusivamente, all'aggiudicazione degli appalti, fino alle fasi precedenti il sequestro dei cantieri, mentre gli enti locali e la Regione avevano da sempre manifestato piena contrarietà all'iniziativa.

Stigmatizza le scelte delle imprese appaltatrici, effettuate sulla spinta delle infiltrazioni mafiose, gli inammissibili effetti della variante al piano originario, la sostituzione spesso immotivata dei componenti le Commissioni esaminatrici delle gare d'appalto.

Sarebbe più che mai necessario risolvere numerosi contratti con imprese che risultano operare in collusione con la malavita organizzata. Anche la grave situazione occupazionale, derivante dal blocco dell'attività conseguente al sequestro dei cantieri, dovrebbe essere risolta con congrui interventi dell'ente elettrico, che dovrebbe corrispondere il salario alle maestranze che subiscono una situazione in cui, oltretutto, le organizzazioni malavitose contribuiscono ad esasperare gli animi e ad aumentare le già forti tensioni sociali nella zona di Gioia Tauro.

Il deputato Giacomo MANCINI si chiede se i grandi enti che operano a livello nazionale, fra cui l'ENEL, e lo stesso settore delle partecipazioni statali si pongano o meno l'obiettivo primario di operare, in particolare nelle zone ad alta densità mafiosa, compiendo scelte volte a combattere il crimine organizzato. Si chiede anche, in particolare, se l'ENEL abbia agito, nella circostanza in discussione, perseguendo linee di rigore, ovvero adottando scelte che hanno concretamente favorito l'infiltrazione mafiosa nella zona di Gioia Tauro.

Esprime l'avviso che l'ENEL abbia agito senza controlli e, anche dopo la denuncia dell'Alto Commissariato e l'azione svolta dalla magistratura, sia rimasto impassibile, senza porsi il problema di cambiare qualcosa nei rapporti con le imprese appaltatrici e con le numerose altre coinvolte nei lavori della costruzione della centrale di Gioia Tauro.

Chiede se il Governo sia stato tempestivamente avvertito di quello che definisce «l'infortunio» nella costruzione della centrale; in caso affermativo, chiede di conoscere le reazioni del Ministro responsabile e del Presidente del Consiglio.

Esprime vivissima preoccupazione per l'atteggiamento, improntato ad inerzia ed indifferenza, del Governo e degli stessi responsabili dell'ENEL. A questi ultimi ricorda che, ben al di là del rispetto formale delle norme antimafia vigenti, che di recente sono state del resto aggiornate e rese più incisive, esiste un problema di cautela nelle scelte, di prudenza nell'entrare in contatto con certi ambienti imprenditoriali, che un ente dalle grandi dimensioni e dalle grandi responsabilità pubbliche come l'ENEL non può ignorare. Non può ignorare in qualsiasi località italiana e, meno che meno, nella piana di Gioia Tauro.

Contesta, peraltro, che l'ENEL sia in regola, per quanto concerne gli appalti, con le stesse norme interne che si è dato a suo tempo, sia nella fase precedente la variante del progetto sia in quella successiva.

Nella migliore delle ipotesi è mancata la necessaria diligenza e vigilanza nei contatti con le imprese locali, le quali risultano essere in stretto contatto con la malavita organizzata. Cita ad esempio l'iniziativa esemplare della magistratura di Palmi che è entrata finalmente nella realtà criminale della piana di Gioia Tauro, rompendo un lungo periodo di silenzio.

Ritiene che, in questa situazione, l'ENEL abbia dimostrato di non essere all'altezza dei suoi compiti, mancando, fra l'altro, di incoraggiare molte fra le imprese locali ad intraprendere il cammino delle gestioni trasparenti e sane, evitando di perpetuare quello che definisce il *racket* dei lavori pubblici nella provincia di Reggio Calabria.

Chiede infine di conoscere se in passato l'ENEL abbia effettuato spese per finanziare campagne elettorali di partiti politici e se corrisponda al vero che, ad iniziativa di dirigenti dell'ente, siano stati organizzati viaggi con cittadini della piana di Gioia Tauro, finalizzati alla visita di impianti simili a quello della centrale in costruzione.

Conclude dichiarando di non condividere l'opinione del senatore Tripodi - al quale riconosce l'alto e coerente impegno nella lotta alla criminalità in Calabria - in ordine al presunto obbligo dei datori di lavoro di corrispondere il salario ai lavoratori della piana di Gioia Tauro rimasti senza occupazione.

Il deputato BINETTI osserva come l'odierno confronto di opinioni si inquadri nel contesto inquietante e drammatico della realtà calabrese.

Ritiene che il punto centrale da accertare è se, nella costruzione della centrale, l'ENEL abbia seguito o meno procedure compatibili con le norme che regolano la propria attività e con i principi dell'ordinamento che disciplinano l'azione di un ente pubblico che fornisce importanti servizi alla collettività.

Occorre valutare se vi sia stata la puntuale osservanza della normativa antimafia e, in particolare, conoscere come è stata fissata la base d'asta della seconda e conclusiva fase degli appalti, avuto riguardo alla congruità del prezzo.

Chiede se vi siano precedenti, e in caso affermativo con quali caratteristiche, di varianti a progetti originari di costruzione di centrali e se, dopo la variazione stessa, l'invito potesse o meno essere esteso ad altre imprese.

Chiede anche ragguagli sul considerevole allargamento di imprese registrato nella citata fase del raggruppamento, rispetto alla fase iniziale. Più in generale ritiene che occorra accertare se le regole interne che disciplinano gli appalti dell'ENEL rispecchino o meno i principi dell'ordinamento in materia di appalti; è necessario verificare inoltre le ragioni che hanno portato al rilascio dei previsti certificati antimafia ad imprese note per i loro contatti con l'attività criminale.

Il senatore CALVI si riserva di svolgere approfondimenti sullo scontro politico in atto in ordine alle scelte riguardanti le fonti di approvvigionamento di energia e, in generale, la politica energetica del Paese.

Chiede in particolare di conoscere l'ordine temporale di aggiudicazione degli appalti per la costruzione della centrale di Gioia Tauro; i dati comparativi riguardanti i corrispettivi pagati per lavori analoghi negli appalti susseguitisi nel tempo; se le imprese invitate avevano o meno, in precedenza, operato nella produzione di beni e prestazione di servizi richiesti dall'ENEL.

Chiede infine ragguagli sull'utilizzazione di fonti alternative di energia.

Il deputato LO PORTO rileva come la vicenda della centrale di Gioia Tauro sia indicativa della inefficacia dell'azione dei pubblici poteri, i quali agiscono in modo non coordinato nel contrasto delle organizzazioni criminali.

È molto grave, dal punto di vista politico, che dopo le tante promesse dei vari governi succedutisi, per la realizzazione prima del quinto centro siderurgico e poi della centrale elettrica, si sia giunti alla situazione attuale. Si chiede se il Governo sia intervenuto per impartire le necessarie direttive e quali misure saranno adottate per salvaguardare gli ingenti stanziamenti già utilizzati.

Il senatore IMPOSIMATO, ricordato che i rilievi critici formulati nei confronti dell'operato dell'ENEL provengono da varie fonti, tra cui anche la commissione tecnica nominata dallo stesso ente, osserva che di tali rilievi si sarebbe dovuto tenere conto assumendo determinazioni conseguenti.

Non è accettabile la tesi secondo cui l'ottenimento dei certificati antimafia costituirebbe una garanzia ufficiale di trasparenza: quando si opera in certe realtà territoriali è necessario - specie per un ente pubblico - adottare ogni possibile cautela per evitare infiltrazioni mafiose.

È anche grave che, per la determinazione dei prezzi, ci si sia riferiti soltanto alle offerte pervenute, senza dar luogo ad una nuova gara con le necessarie garanzie.

Il deputato CARIA - premesso il proprio sconcerto per le gravissime anomalie denunciate in varie sedi - ritiene che il problema non sia quello di prendere posizione a favore o contro l'ENEL, quanto piuttosto quello di compiere una riflessione sul ruolo esercitato dagli enti pubblici nel Mezzogiorno.

Si dovrebbe indagare sulla ragione per la quale i lavori per le opere realizzate dai grandi enti non vengono, solitamente, disturbati dalle organizzazioni criminali e occorrerebbe ribadire che tali enti – anche se agiscono in regime privatistico – sono sottoposti a precisi obblighi di carattere politico.

Chiede, quindi, chiarimenti sui criteri di scelta delle sette ditte invitate a partecipare ai lavori per la centrale e sulle modalità di definizione dei prezzi.

Il senatore VETERE, sottolinea che l'impegno di tutti gli organismi pubblici – ivi compresi gli enti pubblici economici – nel contrasto all'espansione della criminalità mafiosa deve essere massimo e senza eccezioni, chiede quale è stata la reazione del Governo e dello stesso ENEL nel momento in cui sono apparse le prime notizie di stampa sulle infiltrazioni negli appalti per la costruzione della centrale di Gioia Tauro.

A suo avviso, è necessario verificare quali misure di controllo siano state adottate: la presenza dei molteplici elementi di perplessità che emergono dalla lettura dei rapporti di polizia e dei provvedimenti giudiziari obbliga, infatti, ad un ulteriore approfondimento dell'intera vicenda.

Il deputato VIOLANTE rileva, in generale, come la meccanica degli appalti descritta nella relazione illustrata dal Presidente dell'ENEL non valga a dissipare le ombre che gravano sulle scelte operate dall'ente.

Cita, al riguardo, imprese aggiudicatrici di appalti, o comunque coinvolte nella costruzione della centrale, le quali, secondo le indagini fin qui svolte, non sembrano possedere i necessari presupposti atti a giustificare scelte trasparenti; si rilevano, al contrario, elementi che mal si conciliano con i criteri di correttezza e di cautela che dovrebbero caratterizzare l'attività dell'ente. Ricorda il caso di imprese impegnate in lavori per circa 5 miliardi di lire che, nel triennio precedente, avevano compiuto opere per importi di poche centinaia di milioni; o quello di una impresa cardine nei lavori della centrale la quale, nel triennio precedente, non aveva ultimato alcun lavoro e, comunque, aveva compiuto opere non sufficientemente qualificate sul piano della professionalità e delle dimensioni produttive; o il caso di un'impresa che non ha operato in precedenza in Calabria, avendo la propria sede a Messina.

Ritiene opportuno che la Commissione antimafia promuova in tempi brevi l'audizione dei presidenti delle ricordate commissioni esaminatrici dell'ENEL, accertando, fra l'altro, le ragioni delle numerose sostituzioni dei loro componenti.

Chiede in particolare se la direzione dell'ente abbia o meno trasmesso relazioni sugli appalti per la centrale di Gioia Tauro al consiglio di amministrazione e, in caso positivo, se queste relazioni siano state discusse e se l'ente ritenga di trasmettere alla Commissione i verbali di queste riunioni del consiglio di amministrazione.

In generale si chiede se – ora che certamente l'ENEL è consapevole dell'esistenza del problema delle scelte riguardanti gli appalti per la costruzione della centrale – l'ente stia adottando una linea che preveda,

fra l'altro, l'utilizzazione delle imprese sane, a livello locale e nazionale.

Il senatore Elio FONTANA, dato atto al presidente dell'ENEL di aver risposto a numerosi dei quesiti posti, si sofferma brevemente sui problemi dell'approvvigionamento di energia che il Paese si trova nella necessità di risolvere in tempi brevi.

Per quanto concerne la centrale di Gioia Tuario, ritiene importante perseguire i concorrenti obiettivi di impedire le infiltrazioni mafiose nei lavori e di assicurare una fruttuosa utilizzazione dei cospicui investimenti effettuati per la costruzione dell'opera con la collaborazione delle imprese sane che operano nel Mezzogiorno.

Si chiede perchè i prefetti di Reggio Calabria e di Cosenza non coordinino la propria attività con quella della magistratura e dell'Alto Commissariato.

Chiede inoltre ragguagli sull'esistenza dei certificati antimafia riguardanti le imprese che collaborano alla costruzione della centrale: qualora essi siano stati regolarmente rilasciati, dubita che l'ENEL possa svolgere ulteriori indagini di propria iniziativa.

Rileva, in generale, come la pratica del sospetto su tutti e tutto blocchi le attività economiche e finisca per agevolare le infiltrazioni mafiose nella società.

Il senatore GUALTIERI ritiene che all'ingente impegno finanziario posto in essere dallo Stato per gli investimenti nel Mezzogiorno - che deve essere mantenuto ed intensificato - debba corrispondere un sistema di controlli più rigoroso.

Non ritiene che l'ENEL abbia tenuto, nella vicenda in esame, un comportamento adeguato. Ciò emerge dai documenti già in possesso della Commissione, ma sarà opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti.

Si profila, fin da ora, una grave responsabilità per la gestione quanto meno sconsiderata e superficiale di denaro pubblico. A suo avviso, è inaccettabile ripararsi dietro il velo delle certificazioni antimafia che - come è noto da tempo - non rappresentano un sufficiente elemento di garanzia.

Nessun altro commissario chiedendo di intervenire, il presidente CHIAROMONTE propone che, nella prossima settimana, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, stabilisca il prosieguo dei lavori della Commissione sui temi dell'odierna audizione e, in un'ottica più ampia, sulle opere pubbliche effettuate dagli enti di Stato e dalle società delle partecipazioni statali nelle aree ad alta densità criminale.

Concorda la Commissione.

Prende quindi la parola il presidente dell'ENEL per fornire brevi cenni di risposta ai commissari intervenuti.

Il dottor Viezzoli premette che elementi dettagliati di risposta a numerose delle questioni sollevate si trovano già nella documentazione trasmessa dall'ENEL alla Commissione nel luglio scorso e nelle schede

allegate alla odierna relazione, inviate alla presidenza della Commissione nella giornata di ieri 19 settembre. Farà pervenire ulteriori schede esplicative sui temi sollevati negli odierni interventi dei commissari.

Si sofferma quindi sulle direttive del CIPE che hanno guidato l'azione e le scelte dell'ENEL nel progetto e nell'avvio della costruzione della centrale; sulle motivazioni che hanno trasformato il progetto originario di centrale a carbone in centrale policombustibile; sui temi dell'inquinamento alla stregua delle norme comunitarie e interne; sull'entrata in vigore delle modificazioni alla legge Rognoni-La Torre, successiva e non precedente all'aggiudicazione degli appalti.

Informa altresì la Commissione sui contatti intrattenuti dall'ente con il ministro dell'industria; sulla evoluzione delle regole poste dall'ente per le gare d'appalto dal 1963 al 1984; sull'ottimizzazione degli approvvigionamenti energetici, combinando l'utilizzo del metano, dell'olio e del carbone.

Si sofferma quindi criticamente su alcune prese di posizione della magistratura di Reggio Calabria, rilevando come esse siano frutto di inesatte rappresentazioni della realtà. Fornisce ulteriori chiarimenti sulle certificazioni antimafia, sulle autorizzazioni fornite dall'ente per i subappalti, sui contratti in essere con le imprese appaltatrici.

Si riserva di fornire dettagliati elementi di risposta a numerosi quesiti posti dal deputato Violante e da altri commissari.

Il presidente CHIAROMONTE ringrazia il dottor Viezzoli ed i suoi collaboratori e li congeda.

La seduta termina alle ore 13,10.